Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 157 del 23 giugno 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 23 giugno 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **500**.

Norme per la risoluzione delle controversie mezzadrili.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **501**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei funzionari dipendenti dalle aziende di credito con più di 100 dipendenti e dalle aziende finanziarie.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **502**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese minerarie della provincia di Catanzaro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **503**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese di modisteria e di confezioni di biancheria su misura della provincia di Torino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **504**.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale operaio stagionale della centrale ortofrutticola di Pontecagnano dipendente dal Consorzio Agrario Provinciale di Salerno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **505**.

Norme sul trattamento di previdenza degli impiegati, dei commessi, del personale ausiliario dipendenti dalle aziende di credito.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 500.

Norme per la risoluzione delle controversie mezzadrili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo interconfederale 24 novembre 1954, relativo alle controversie mezzadrili, stipulato tra la Confederazione Generale della Agricoltura Italiana e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Federmezzadri C.G.I.L., l'Unione Italiana del Lavoro, la Conacoltivatori; e, in data 13 dicembre 1954, tra la Confederazione Generale della Agricoltura Italiana e la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visto l'accordo interconfederale 9 novembre 1955, relativo alle controversie mezzadrili, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, le rispettive Federazioni Nazionali Mezzadri e Coloni, la Unione Italiana del Lavoro, il Sindacato Coloni e Mezzadri, la Conacoltivatori; al quale ha aderito la Federazione Nazionale Coloni e Mezzadri C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 114, in data 28 ottobre 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati gli accordi interconfederali 24 novembre 1954 e 9 novembre 1955, relativi alle controversie mezzadrili, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Le norme così stabilite sono inderogabili per la risoluzione di tutte le controversie mezzadrili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 79. — VILLA.

ACCORDO INTERCONFEDERALE 24 NOVEMBRE 1954 RELATIVO ALLE CONTROVERSIE MEZZADRILI

Il giorno 24 novembre 1954 nella sede della Confagricoltura si sono riuniti i signori:

conte *Antonio Zappi Recordati*, avv. *Alberto Violati*, avv. *Goffredo Orlandi Contucci*, avv. *Ristoro Ristori*, dott. *Michelangelo De Palma*, avv. *Domenico Pastina*, avv. *Achille Chiocci*, per. agr. *Giovanni Bontempelli*, dott. *Giuseppe Misserville* per la Confagricoltura;

on. *Enrico Parri*, dott. *Carlo Ceruti*, avv. *Benedetto Bussi*, sig. *Gaetano Lugli*, sig. *Mario Pinzauti*, per la C.I.S.L.;

sig. *Ledo Tremolanti*, sig. *Ettore Borghi*, sig. *Fernando Montagnani*, dott. *Duccio Tabet*, avv. *Alessandro De Feo*, sig. *Vittorio Magni*, sig. *Alfredo Pietroni*, signor *Gino Guerra*, per la FEDERMEZZADRI;

sig. *Amedeo Sommovigo*, sig. *Giordano Gattamorta*, sig. *Ugo Luciani*, sig. *Paolo Tisselli*, sig. *Ugo Sebastiani* per la U.I.L.;

avv. *Odoardo Censi* e dott. *Cesare Del Piano* per la CONACOLTIVATORI.

Il giorno 13 dicembre 1954 nella sede della Confagricoltura si sono riuniti i sigg.:

Conte Antonio Zappi Recordati, avv. Alberto Violati, avv. Goffredo Contucci, avv. Ristoro Ristori, avvocato Achille Chiocci, dott. Michelangelo De Palma, per. agr. Giovanni Bontempelli, dott. Giuseppe Misserville, avv. Domenico Pastina per la Confagricoltura;

per la CISNAL i sigg.: dott. Diano Brocchi, dottor Fernando Taburelli, avv. Nicola Fazio, sig. Federico Bondini, sig. Gennaro Romano.

I convenuti constatato che il contratto di mezzadria costituisce nel quadro generale dell'economia agricola una delle forme più importanti e diffuse di conduzione dei fondi rustici, hanno espresso la comune volontà di compiere il massimo sforzo per addivenire alla stipulazione di un capitolato colonico nazionale che in avvenire regoli i rapporti mezzadrili.

Affinchè le trattative possano svolgersi in clima di sereno dibattito, le Organizzazioni convenute hanno ritenuto opportuno prendere delle iniziative che contribuiscano a ristabilire nelle campagne migliori rapporti tra concedenti e mezzadri.

E pertanto hanno concordato:

1) di rivolgere formale invito alle rispettive organizzazioni provinciali:

a) di far luogo ad un pronto incontro allo scopo di esaminare e sistemare, in base alle norme contenute nei vigenti capitolati provinciali, alle consuetudini locali e alle vigenti leggi, le questioni da segnalarsi preventivamente, di carattere locale non aventi portata generale; e di intervenire quindi nei confronti di quelle aziende che non avessero provveduto nei termini, per una sollecita chiusura delle contabilità coloniche;

b) di costituire provincialmente delle Commissioni paritetiche aventi il compito di esperire un tentativo di conciliazione o di definizione amichevole delle controversie di carattere individuale che insorgessero fra concedenti e mezzadri, prima che dalle parti venga adito il Magistrato.

2) In caso di mancato accordo circa quanto previsto dal punto *a*) del precedente articolo 1) la questione, ad iniziativa di una delle Organizzazioni provinciali interessate, potrà essere sottoposta alle rispettive Organizzazioni nazionali. Queste interporranno i loro buoni uffici ai fini della sistemazione della questione medesima.

Nel caso che il tentativo di conciliazione e definizione amichevole previsto dal punto *b*) del precedente articolo 1) non riesca, sarà redatto dalla Commissione ivi prevista un verbale di mancato accordo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO INTERCONFEDERALE 9 NOVEMBRE 1955 RELATIVO ALLE CONTROVERSIE MEZZADRILI

Il giorno 9 novembre 1955 nella Sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana si sono riuniti i signori:

conte dott. *Antonio Zappi Recordati*, avv. *Alberto Violati*, avv. *Goffredo Orlandi Contucci*, avv. *Ristoro Ristori*, conte *Barnaba Vitali*, dott. *Michelangelo De Palma*, avv. *Domenico Pastina* per la CONFAGRICOLTURA;

on. *Enrico Parri*, per la C.I.S.L.; dott. *Carlo Ceruti*, avv. *Benedetto Bussi*, per la FEDERAZIONE NAZIONALE MEZZADRI E COLONI;

sen. *Renato Bitossi*, per la C.G.I.L.; sig. *Ettore Borghi*, sig. *Fernando Montagnani*, sig. *Angelo Negrini*, sig. *Gino Guerra*, sig. *Ledo Tremolanti*, dott. *Duccio Tabet*, avv. *Alessandro De Feo*, per la FEDERAZIONE NAZIONALE MEZZADRI E COLONI;

sig. *Amedeo Sommovigo*, della U.I.L.; sig. *Ugo Luciani*, per il SINDACATO COLONI E MEZZADRI della U.I.L.;

avv. *Odoardo Censi*, dott. *Attilio Parlagreco*, per la CONACOLTIVATORI.

I convenuti, visto lo stato delle trattative provinciali di cui all'accordo interconfederale del 24 novembre 1954, hanno stabilito:

1) di invitare le rispettive Organizzazioni provinciali a dare inizio o a riprendere ed accelerare le trattative previste dal punto 1, lettera *a*), del sopra ricordato accordo nazionale;

2) di istituire una Commissione interconfederale, composta dai Rappresentanti delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, avente i seguenti compiti:

a) di esaminare le richieste avanzate in base all'accordo 24 novembre 1954 dalle Organizzazioni mezzadrili provinciali, sulle quali sia insorta controversia di competenza, se cioè esse rientrino o meno nella materia di cui alla lettera *a*) del punto 1 dell'accordo su richiamato, allo scopo di determinare la competenza stessa. Ove tale competenza venga riconosciuta la questione sarà rinviata in provincia per la trattativa di merito;

b) di esaminare, in relazione al punto 2 dello accordo 24 novembre 1954, le questioni che hanno formato, in provincia, oggetto di trattativa e sulle quali non sia stato raggiunto un accordo sul merito, al fine di esperire un tentativo di conciliazione.

Per l'esame delle questioni di cui alla lettera *b*) saranno chiamati a partecipare i rappresentanti delle Organizzazioni provinciali interessate, restando in facoltà della Commissione, la convocazione delle dette Organizzazioni anche per l'esame delle richieste di cui alla lettera *a*);

3) entro il 15 dicembre 1955 le Organizzazioni provinciali dovranno provvedere a trasmettere alla Commissione interconfederale l'indicazione delle richieste avanzate dalle Organizzazioni provinciali mezzadrili e sulle quali sia insorta questione di competenza ai sensi del punto 2, lettera *a*) del presente accordo, specificando per ciascuna richiesta le rispettive posizioni;

4) qualora in sede provinciale si sia già verificato mancato accordo sulle questioni di merito previste nella lettera *b*) del punto secondo del presente accordo il relativo verbale dovrà essere trasmesso, dalle Organizzazioni provinciali, alla Commissione interconfederale, entro il 15 dicembre p. v.; il verbale di mancato accordo che si verificasse posteriormente a detta data dovrà essere trasmesso alla stessa Commissione subito dopo la sua stesura.

La Commissione interconfederale ha sede presso la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, in Corso Vittorio Emanuele n. 101 presso il quale indirizzo le Organizzazioni provinciali dovranno inviare le comunicazioni ed i verbali di mancato accordo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 501.

Norme sul trattamento economico e normativo dei funzionari dipendenti dalle aziende di credito con più di 100 dipendenti e dalle aziende finanziarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741:

Visto il contratto collettivo nazionale 7 dicembre 1956, per i funzionari delle aziende di credito e finanziarie, stipulato tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie;

Visto l'art. 57 del contratto collettivo 18 luglio 1951, richiamato dall'art. 61 del predetto contratto collettivo 7 dicembre 1956 ed allo stesso allegato;

Visto il contratto collettivo nazionale 7 dicembre 1956, concernente il trattamento economico dei funzionari delle aziende di credito e finanziarie, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto contratto di pari data;

Visto l'accordo collettivo 24 ottobre 1956, richiamato dagli articoli 1 e 3 del predetto contratto collettivo economico 7 dicembre 1956 ed allo stesso allegato;

Visto l'accordo collettivo 20 luglio 1959, che proroga e modifica il contratto collettivo nazionale 7 dicembre 1956 per i funzionari delle aziende di credito e finanziarie, stipulato tra le medesime parti di cui ai citati contratti 7 dicembre 1956;

Visto il contratto collettivo nazionale 20 luglio 1959, concernente il trattamento economico dei funzionari delle aziende di credito e finanziarie, stipulato tra le medesime parti di cui ai predetti contratti 7 dicembre 1956;

Visti: gli artt. 15 e 16 del contratto collettivo 10 agosto 1944, richiamati dall'art. 1 dei contratti collettivi 7 dicembre 1956 e 20 luglio 1959 (economici), l'articolo 5 dell'accordo 7 dicembre 1945, richiamato dall'art. 1 dei contratti collettivi 7 dicembre 1956 e 20 luglio 1959 (economici), l'accordo 4 luglio 1959, richiamato dall'art. 1 del contratto collettivo 20 luglio 1959 (economico), l'art. 1 dell'accordo 22 maggio 1947, richiamato dall'art. 2 dei contratti collettivi 7 dicembre 1956 e 20 luglio 1959 (economici), l'art. 2 dell'accordo 28 aprile 1949 modificativo dell'art. 1 dell'accordo 22 maggio 1947, l'art. 1 dell'accordo 28 aprile 1949, correlativo all'art. 1 dell'accordo 22 maggio 1947, tutti allegati al predetto contratto collettivo economico 20 luglio 1959;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 93 in data 11 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:

il contratto collettivo nazionale 7 dicembre 1956, relativo ai funzionari delle aziende di credito e finanziarie;

il contratto collettivo nazionale 7 dicembre 1956, relativo al trattamento economico dei funzionari delle aziende di credito e finanziarie;

l'accordo collettivo 20 luglio 1959, relativo alla proroga con modifiche del contratto collettivo nazionale 7 dicembre 1956 per i funzionari delle aziende di credito e finanziarie;

il contratto collettivo nazionale 20 luglio 1959, relativo al trattamento economico dei funzionari delle aziende di credito e finanziarie;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetto, annessi al presente decreto, nonchè alle clausole dagli stessi richiamate ed ai medesimi allegate degli accordi e dei contratti citati nel preambolo.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i funzionari dipendenti dalle aziende di credito con più di 100 dipendenti, dalle aziende finanziarie, dagli istituti di credito di diritto pubblico cui trovano applicazione gli accordi ed i contratti collettivi indicati al primo comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 78. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 7 DICEMBRE 1956 PER I FUNZIONARI DELLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE

Il giorno 7 dicembre 1956 in Roma;

tra

l'ASSOCIAZIONE SINDACALE FRA LE AZIENDE DEL CREDITO (Assicredito), rappresentata dal Presidente Avv. *Stefano Siglienti*, assistito dal Prof. Avv. *Francesco Loriga*, Dott. *Giannino Badoglio* e Dott. *Perusino Perusini*;

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE, rappresentata dal Presidente On. Sen. *Pier Carlo Restagno* e dalla Commissione composta dal Dott. *Guido Antonioli*, Signor *Dante Maldi* e Rag. *Raoul Sammuri*, assistiti dal Direttore della Federazione Rag. *Leonardo Caputo*;

si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale per la disciplina del rapporto di lavoro tra le Banche di interesse nazionale, la Banca Nazionale del Lavoro, il Monte dei Paschi di Siena, le Banche di credito ordinario, le Banche popolari, i Banchieri, gli Istituti e le Società finanziarie (in quanto si tratti di Aziende socie ordinarie dell'Assicredito) ed i propri Funzionari.

CAPITOLO I

QUALIFICA DI FUNZIONARIO

Art. 1.

Ai fini del presente contratto sono Funzionari:

1) coloro ai quali è conferita la facoltà di firma sociale in via continuativa — anche congiuntamente — in rappresentanza dell'Azienda, con le eccezioni di cui al penultimo comma del presente articolo, che non siano qualificati Dirigenti a norma degli accordi fra l'Assicredito e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito Finanziarie;

2) coloro ai quali è conferita dall'Azienda — con dichiarazione esplicita — la qualifica di Funzionario anche senza specificazione di grado;

3) coloro i quali, se anche non hanno facoltà di firma, sono preposti ad agenzie di città:

4) coloro che, se anche non hanno facoltà di firma, sono preposti a filiali, comunque denominate, il cui personale, oltre il capo. è costituito da almeno tre elementi, senza tener conto del personale di fatica.

Sono esclusi dall'applicazione del presente contratto:

a) gli impiegati ai quali è conferita la facoltà di firma per quietanze e girate dei recapiti di cassa e delle cambiali;

b) coloro che sono preposti a filiali — comunque denominate, escluse le agenzie di città — il cui personale, oltre il capo, è costituito da non più di due dipendenti senza tener conto del personale di fatica.

Presso la Banca Nazionale del Lavoro ed il Monte dei Paschi di Siena l'appartenenza alla categoria dei Funzionari anzichè dai criteri sopra indicati si desume dagli elenchi allegati (n. 1 e n. 2).

CAPITOLO II

ASSUNZIONE E NOMINA DEI FUNZIONARI

Art. 2.

Spetta all'Azienda di determinare, in via generale per casi singoli, i requisiti di capacità e di idoneità per la assunzione o la nomina dei Funzionari.

La nomina e la promozione devono essere comunicate per iscritto all'interessato.

Art. 3.

Per i funzionari di nuova assunzione può essere stabilito un periodo di prova di durata non superiore a tre mesi durante il quale si applicano le disposizioni del presente contratto con le eccezioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo.

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto senza preavviso e senza indennità ad iniziativa di una delle parti.

Nel caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa del Funzionario devono essere corrisposte le competenze (compresi i ratei delle gratificazioni per i mesi di servizio prestati, computando come mese intero la eventuale frazione di mese) fino al giorno della effettiva cessazione dal servizio; nel caso invece di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell'Azienda devono essere corrisposte le competenze (compresi i ratei delle gratificazioni come sopra è indicato) fino alla fine del mese in corso.

Compiuto il periodo di prova il Funzionario di nuova assunzione si intende confermato in servizio e la sua anzianità decorre, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in servizio.

Per i Funzionari provenienti da Banche incorporate o delle quali sia stata comunque assunta la prosecuzione degli affari non potrà essere stabilito periodo di prova. Così pure non potrà essere stabilito periodo di prova

per il Funzionario di nuova assunzione il quale avesse già prestato servizio presso la Azienda per almeno tre mesi anche in qualità di impiegato.

Art. 4.

Non è ammessa l'assunzione di Funzionari a condizioni diverse da quelle stabilite dal presente contratto.

Art. 5.

I vincoli matrimoniali e i rapporti di parentela e di affinità che esistano o sorgano fra appartenenti al personale dell'Azienda debbono essere portati a conoscenza dell'Azienda stessa.

Art. 6.

Il Funzionario che, per esigenze di servizio, venga assegnato ad un ufficio dove, in conseguenza della organizzazione interna dell'Azienda, perde la facoltà di firma, conserverà la qualifica ed il trattamento del grado raggiunto.

Art. 7.

Ai Funzionari addetti al servizio di cassa o al maneggio o custodia di valori può essere richiesta la prestazione di cauzione.

La restituzione della cauzione al Funzionario che cessi per qualsiasi motivo dal servizio che ne determinò la prestazione, viene fatta dopo accertata la inesistenza di responsabilità del Funzionario e comunque nel termine massimo di sei mesi, salvo il caso di contestazione giudiziaria relativa a tale responsabilità.

Le cedole delle cauzioni in titoli e gli interessi delle cauzioni in contanti sono di pertinenza del Funzionario.

Capitolo III

DOVERI E DIRITTI DEL FUNZIONARIO

Art. 8.

Il Funzionario ha il dovere di dare all'Azienda, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva e intensa secondo le direttive della Azienda stessa e le norme del presente contratto. Gli è fatto divieto di comunicare notizie riservate di ufficio e svolgere attività contraria agli interessi dell'Azienda, o comunque incompatibili con i doveri di ufficio, nonchè di fare operazioni di borsa che non siano per contanti e di fare parte di Commissioni delle imposte e di Organismi fiscali in genere.

Art. 9.

I Funzionari possono rivestire ed espletare:

1) cariche pubbliche elettive secondo le norme e le condizioni di legge;

2) cariche sindacali relative al settore del credito od in rappresentanza del settore medesimo.

Art. 10.

I Funzionari la cui presenza è necessaria per la estrazione dei valori non devono assentarsi dalla residenza senza autorizzazione della direzione. Solo in caso di urgente necessità i Funzionari interessati possono prescindere da tale autorizzazione, dando però alla direzione immediato avviso della loro assenza.

Art. 11.

I Funzionari adibiti ai servizi di cassa, o comunque incaricati del maneggio dei valori, hanno l'obbligo di denunciare, non oltre la presentazione della situazione giornaliera, le eccedenze e le deficienze che si siano verificate nella gestione dei valori ad essi affidati.

Gli importi delle eccedenze di cassa, trascorso il periodo di prescrizione ordinaria, verranno devoluti agli Enti aziendali di previdenza o di assistenza, se formalmente costituiti, oppure, in mancanza di questi, agli Enti comunali di assistenza.

Le deficienze di cassa devono essere rimborsate nel termine stabilito dalla direzione.

Capitolo IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 12.

Il trattamento economico dei Funzionari è disciplinato fino al 31 dicembre 1956 dal contratto collettivo stipulato l'8 gennaio 1954 e dal 1° gennaio 1957 dal contratto collettivo stipulato il 7 dicembre 1956, nonchè dal verbale di accordo del 22 maggio 1954 e sue modificazioni o sostituzioni.

Art. 13.

Le competenze mensili vengono corrisposte il 27 di ciascun mese.

Capitolo V

ANZIANITA' CONVENZIONALI

Art. 14.

Fermi i riconoscimenti di anzianità convenzionali effettuati nei confronti dei Funzionari in servizio in virtù di precedenti contratti, ai Funzionari che saranno assunti in servizio dopo la data di entrata in vigore del presente contratto saranno riconosciute, ai soli effetti del trattamento economico tabellare, le seguenti anzianità convenzionali:

a) il 100% del servizio precedentemente prestato, dopo il compimento del 21° anno di età presso la medesima Azienda o presso altre Aziende di credito assorbite da quella presso la quale il Funzionario viene assunto, fermo restando che in ogni caso il trattamento tabellare non potrà risultare più favorevole di quello che l'interessato avrebbe raggiunto qualora avesse sempre prestato servizio presso l'Azienda assorbente;

b) il 70% del servizio prestato come sopra presso altre Aziende di credito di cui l'Azienda abbia assunto la prosecuzione degli affari;

c) il 35% del servizio prestato come sopra presso Aziende di credito (esclusi i casi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*);

di due anni a chi abbia conseguito, o consegua dopo l'assunzione, presso Università statali o riconosciute dallo Stato, una o più delle seguenti lauree: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze economiche e marittime, lingue estere;

e) il 50% del periodo di servizio militare prestato dai cittadini italiani quali combattenti in reparti operanti in zona di operazioni, nonchè in regolari reparti partigiani combattenti, dedotto il servizio di leva, sia di prima, sia di seconda categoria.

Identico riconoscimento sarà accordato per il periodo trascorso in ospedali militari per ferite riportate in combattimento, nonchè per i periodi di prigionia;

f) un anno:

per decorazioni al valor militare e promozioni per merito di guerra;

per mutilazioni e invalidità di guerra anche se subìte da civili;

per ferite di guerra.

Qualora il Funzionario avesse titolo al riconoscimento di più anzianità convenzionali, previste alla presente lettera, sarà attribuita all'interessato l'anzianità per un solo titolo.

L'anzianità convenzionale di cui alla lett. *d*) sarà concessa anche per le lauree in matematica, ingegneria ed agraria se richieste all'atto della assunzione in rapporto alle mansioni che saranno affidate al Funzionario.

Le anzianità convenzionali di cui alle lettere *e*) ed *f*) saranno concesse per le campagne di guerra riconosciute dallo Stato, svoltesi dopo il 9 giugno 1940.

Le anzianità convenzionali sono tra loro cumulabili, ferma la eccezione di cui alla lettera *f*).

Le anzianità convenzionali riconosciute ai Funzionari per i titoli sopra descritti — escluse quelle di cui alla lettera *d*) — saranno computate anche agli effetti del trattamento di ferie e di malattia.

Art. 15.

Le anzianità convenzionali di cui all'articolo precedente non verranno riconosciute se gli interessati non denunzieranno i titoli che ad esse danno diritto, all'atto della assunzione oppure entro un mese dalla data del successivo conseguimento.

Qualora la direzione non richiedesse all'atto della assunzione la esibizione dei titoli che danno diritto alle anzianità convenzionali, oppure il Funzionario conseguisse i requisiti richiesti posteriormente alla data di assunzione, e ne desse comunicazione alla direzione entro il termine di un mese, le relative anzianità convenzionali saranno riconosciute all'interessato dalla data di assunzione nel primo caso, e dalla data di conseguimento dei titoli che vi danno diritto nel secondo caso.

Capitolo VI

FESTIVITA' ASSENZE FERIE

Art. 16.

Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalle disposizioni di legge.

Sono considerati giorni semifestivi i seguenti: la ricorrenza del Santo Patrono di ogni località, la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale ed il 31 dicembre.

Art. 17.

Le assenze devono essere giustificate alla direzione la quale ha diritto di accertarne la regolarità anche mediante la visita di un medico di fiducia quando l'assenza venga motivata da malattia.

Art. 18.

Nel corso di ogni anno solare, di massima dal 1° marzo al 30 novembre, il Funzionario ha diritto ad un periodo di ferie durante il quale decorre l'intero trattamento economico.

Previo accordo con la direzione il Funzionario può fruire dell'intero periodo di ferie o di una parte di esso in qualsiasi altra epoca dell'anno.

La durata del periodo di ferie è così stabilita:

fino a 5 anni di anzianità, giorni 25;

oltre i 5 anni di anzianità, giorni 30.

Ai Funzionari assunti direttamente dall'Azienda con tale qualifica, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione è dovuto un congedo di due giorni per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno.

Per i mutilati o invalidi di guerra il periodo di ferie annuali è di giorni 30 dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione in servizio, mentre durante l'anno in cui detti Funzionari sono stati assunti spettano rispettivamente 25 o 15 giorni a seconda se l'assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.

Non sono compresi nel periodo di ferie i giorni festivi, domenicali o no, che coincidano con l'inizio e con la fine delle ferie stesse, nonchè i giorni festivi infrasettimanali che cadano nel periodo di ferie, mentre vi sono comunque comprese le domeniche che cadano in detto periodo anche se coincidenti con altra festività.

Art. 19.

I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall'Azienda, confermati al Funzionario e rispettati; solo in casi eccezionali si potranno variare di comune intesa tra l'Azienda ed il Funzionario.

Art. 20.

Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, si darà la precedenza ai mutilati ed invalidi di guerra e del lavoro; per gli altri Funzionari si terrà conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare ed alla loro anzianità di servizio.

La direzione, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non può essere inferiore a 20 giorni.

La direzione può richiamare l'assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del Funzionario di completare le ferie stesse in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle spese derivanti dalla interruzione che il Funzionario dimostri di avere sopportato.

Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta dell'Azienda, nonchè per l'eventuale ritorno nella località in cui il

Funzionario si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio.

Il rimborso avrà luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del *turno di ferie precedentemente fissato*.

Non è ammessa in alcun modo la rinuncia alle ferie.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, che non sia per licenziamento in tronco, al Funzionario che non abbia già usufruito delle ferie relative all'anno in corso, verrà liquidato il trattamento economico corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell'anno, quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno.

Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi sei mesi, salvo che l'assenza duri l'intero anno.

I giorni di accertata infermità intervenuta nel corso delle ferie, infermità che il Funzionario deve immediatamente denunciare alla Azienda, non saranno computati nella durata delle ferie.

Art. 21.

Le assenze relative a permessi accordati ai mutilati e agli invalidi di guerra, per cure effettuate secondo le disposizioni della competente Opera Nazionale di assistenza, non si computano come ferie.

Art. 22.

Le assenze per brevi permessi retribuiti che l'Azienda concede per giustificati motivi personali o familiari, non sono computabili nelle ferie annuali.

Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata l'Azienda potrà accordare adeguati periodi di congedo, determinando se — e per quale durata — debba corrispondere il trattamento economico.

Art. 23.

In occasione del matrimonio viene concesso un congedo straordinario retribuito di giorni 15 consecutivi, non computabili come ferie.

Capitolo VII

MALATTIE ED INFORTUNI

Art. 24.

In caso di assenza per malattia od infortunio accertati, la Azienda conserva il posto e l'intero trattamento economico al Funzionario che abbia superato il periodo di prova per:

a) mesi 5 se l'anzianità non sia superiore a 5 anni;

b) mesi 8 se l'anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni;

c) mesi 12 se l'anzianità sia superiore a 10 anni e non superi i 15 anni;

d) mesi 15 se l'anzianità sia superiore a 15 anni e non superi i 20 anni;

e) mesi 18 se l'anzianità sia superiore a 20 anni e non superi i 25 anni;

f) mesi 20 se l'anzianità sia superiore a 25 anni.

I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per t.b.c., con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 27 mesi complessivi.

Ai fini del computo del trattamento di cui sopra si cumulano anche i periodi di malattia verificatisi nei sei mesi precedenti, fermo che per l'ultimo periodo, non verrà praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825.

I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 20.

Art. 25.

L'Azienda ha facoltà di accertare con proprio medico di fiducia l'esistenza della malattia o dell'infortunio e di controllarne il decorso.

In caso di contestazione del giudizio del medico fiduciario dell'Azienda, è chiamata a decidere una commissione composta di tre sanitari, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due.

In caso di mancato accordo il terzo sanitario è nominato dall'Ordine provinciale dei medici.

Art. 26.

Alla scadenza del termine di cui all'art. 24 l'Azienda — ove proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro — corrisponderà il trattamento di cui al primo comma, ovvero del secondo comma qualora ricorrano le condizioni in esso previste, dell'art. 45.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini richiamati nel comma precedente non consenta al Funzionario di riprendere servizio, lo stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al trattamento di cui al terzo comma dell'art. 45.

Capitolo VIII

SERVIZIO MILITARE

Art. 27

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, ma lo sospende a tutti gli effetti fino alla data di effettiva ripresa del servizio.

Al Funzionario chiamato alle armi per servizio di leva, oltre alle competenze maturate fino al giorno della cessazione del servizio, spetta una erogazione pari a due mensilità dell'ultimo trattamento economico goduto.

Il Funzionario deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo.

Non riprendendo servizio entro detto termine, il Funzionario sarà considerato dimissionario a sensi della lettera *a*) dell'art. 43 salvo il caso di forza maggiore.

Art. 28.

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro: il periodo di richiamo alle armi viene computato a tutti gli effetti della anzianità.

Al Funzionario richamato alle armi spetta il trattamento di legge.

Il Funzionario deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo.

Non riprendendo servizio entro tale termine, il Funzionario sarà considerato dimissionario a sensi della lettera *a*) dell'art. 43 salvo il caso di forza maggiore.

Art. 29.

Per i cittadini stranieri la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, senza diritto per gli interessati ad alcuna corresponsione all'infuori del trattamento economico maturato fino al giorno della effettiva cessazione del servizio.

In caso di richiamo alle armi i cittadini stranieri vengono considerati in congedo straordinario senza trattamento economico durante i primi tre mesi di assenza, trascorsi i quali essi vengono considerati dimissionari, con diritto però al trattamento di cui all'art. 54.

CAPITOLO IX

MISSIONI E TRASFERIMENTI

Art. 30.

L'Azienda può inviare il Funzionario in missione temporanea fuori residenza.

Chi, senza giustificato motivo, rifiutasse di uniformarsi alle disposizioni ricevute, e non si recasse alla destinazione fissata nel tempo assegnato, verrà considerato dimissionario a termini dell'art. 43 lettera *a*).

Art 31

Al Funzionario inviato in missione temporanea in Italia compete:

a) il rimborso delle spese del viaggio in I classe;

b) il rimborso della spesa per il trasporto del bagaglio;

c) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto nell'interesse dell'Azienda;

d) una diaria per i giorni di viaggio e di permanenza nella misura fissata dall'art. 35.

Art. 32

Per le missioni fuori del territorio nazionale, per le quali occorre l'assenso del Funzionario, compete al Funzionario il rimborso delle spese sostenute per il viaggio e la permanenza all'estero in relazione al mandato ricevuto; verrà inoltre corrisposta una diaria non inferiore alla metà di quella massima prevista per le missioni nel territorio nazionale.

Art. 33.

L'Azienda può trasferire il Funzionario da una ad altra residenza.

Il Funzionario che, senza giustificato motivo non accettasse il trasferimento, verrà considerato dimissionario con diritto, però, al trattamento di cui all'art. 54.

L'Azienda non fa luogo a rimborso di alcuna spesa o perdita nè al pagamento di diarie quando il trasferimento avvenga per accoglimento di domanda del Funzionario. Tuttavia, nel caso di comprovate necessità del Funzionario, l'Azienda provvederà al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute.

Art 34.

I trasferimenti di residenza disposti dall'Azienda danno diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità indicate in appresso:

1) A chi non sia capo di famiglia:

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come all'art. 31;

b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;

c) il rimborso della eventuale perdita di pigione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, col massimo di un anno;

d) la diaria nella misura prevista nell'art. 35 per il tempo strettamente necessario al trasloco.

2) A chi sia capo di famiglia, e cioè abbia famiglia propria o parenti conviventi verso i quali abbia l'obbligo di alimenti:

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio come alla lettera *a*) dell'art. 31 per sè e per le persone di famiglia conviventi, compresa la eventuale persona di servizio per la quale è in ogni caso escluso il rimborso del viaggio in I classe;

b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;

c) il rimborso della eventuale perdita di pigione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, col massimo di un anno;

d) la diaria nella misura prevista nell'art. 35 per il tempo strettamente necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo di giorni 15 ed un massimo normalmente di 30 giorni, più tante diarie — nella misura del 60% della predetta — quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo strettamente necessario al trasloco.

Il preventivo delle spese deve essere approvato dalla direzione.

La nota delle spese e delle competenze deve essere successivamente presentata alla direzione, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra, il contratto di affitto.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto dall'Azienda di propria iniziativa e con regolare disdetta, mentre il Funzionario è adetto a filiale esistente in località diversa da quella in cui esso prestava precedentemente servizio, l'Azienda provvederà al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie), qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro due anni dalla data dell'ultimo trasferimento dell'interessato, e questi, entro sei mesi dalla risoluzione stessa, riprenda effettiva residenza nella località in cui prestava servizio prima dell'ultimo trasferimento, o nella località in cui ha avuto luogo l'assunzione.

Detta disposizione si applica, in caso di morte del Funzionario, nei riguardi dei superstiti familiari già conviventi e per i quali egli percepisse gli assegni familiari, con facoltà per gli interessati — fermo che in ogni caso il rimborso spese suindicate viene concesso per il trasferimento in una unica località — di optare per località, nel territorio nazionale, diversa da quelle specificate nel comma precedente, nella quale sussistano effettivi interessi familiari.

Le disposizioni di cui ai precedenti due comma non si applicano nel caso in cui l'ultimo trasferimento di residenza sia avvenuto per accoglimento di richiesta del Funzionario.

Nel caso di trasferimento, di iniziativa dell'Azienda, di un Funzionario, con almeno un anno di effettivo servizio, in piazza di categoria inferiore, sarà corrisposto per un biennio un concorso spese temporaneo nella misura per il primo anno dell'80% e per il secondo anno del 60% della differenza tra l'importo delle indennità di contingenza e di mensa previste per la piazza di provenienza e per quella di destinazione. Le percentuali di cui sopra saranno aumentate rispettivamente al 90% e al 70% quando si tratti di Funzionario capo famiglia.

Detta somma sarà corrisposta in via bimestrale.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro verrà corrisposta al Funzionario con almeno 15 anni di servizio una speciale assegnazione pari all'importo che spetterebbe qualora ai fini della indennità di anzianità si tenesse conto anche del concorso spese temporaneo nella misura in atto alla data di risoluzione del rapporto.

Nota a verbale

In relazione all'attuale situazione contingente, conseguente al regime vincolistico dei fitti, qualora il Funzionario capo famiglia trasferito dovesse sostenere, nella nuova destinazione, maggiori oneri per canone di locazione, fra l'Azienda e il Funzionario interessato saranno presi opportuni accordi per l'eventuale attribuzione di un concorso economico con carattere di provvisorietà e revisionabilità, atto a facilitare — agli effetti di cui sopra e tenuto conto anche degli eventuali miglioramenti derivanti dal trasferimento — la sistemazione del Funzionario stesso nella nuova residenza.

Art. 35.

La diaria ed il concorso spese di contingenza spettano nelle misure previste per gli impiegati, maggiorate del 30%.

L'importo del concorso spese di contingenza viene ridotto del 15% qualora l'alloggio per il pernottamento sia fornito dall'Azienda.

La diaria ed il concorso spese di contingenza sono soggetti alle variazioni per scala mobile.

Il concorso spese si intende riferito alle trasferte o missioni compiute in località assegnate alla 1ª categoria ai fini della indennità di contingenza. Per trasferte o missioni compiute in località assegnate ad altre categorie, la misura del concorso spese sarà ridotta nella stessa proporzione in cui risulta ridotta, in confronto delle località di 1ª categoria, l'indennità di contingenza dovuta nella località in cui si effettua la trasferta o la missione.

In casi particolari potrà essere concesso il rimborso delle eventuali maggiori spese giustificate.

La diaria ed il concorso spese di contingenza saranno corrisposti per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori residenza. In caso diverso, saranno corrisposti in proporzione di 1/3 rispettivamente per ogni pasto e per il pernottamento.

Nel caso di missione con durata superiore ai 30 giorni, tanto la diaria quanto il concorso spese saranno ridotti del 15% a partire dal 31° giorno, semprechè il Funzionario abbia avuto preventiva comunicazione scritta da parte della direzione, dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore a 30 giorni. In tal caso l'Azienda procurerà, nei limiti del possibile, di effettuare detta comunicazione tempestivamente.

Capitolo X

NOTE CARATTERISTICHE

Art. 36.

Il giudizio sfavorevole contenuto nelle note caratteristiche sarà, una volta all'anno, fatto conoscere per iscritto all'interessato.

Capitolo XI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 37.

I provvedimenti disciplinari sono:

a) il rimprovero verbale;

b) il biasimo scritto;

c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 15 giorni;

d) la retrocessione di grado e l'eventuale assegnazione a categoria inferiore, con la conseguente diminuzione del trattamento economico. In questo caso il Funzionario — entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione — potrà optare per la risoluzione del rapporto di impiego con la corresponsione del trattamento di cui all'art. 46;

e) il licenziamento in tronco, senza preavviso nè indennità.

Art. 38.

I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, senza riguardo all'ordine in cui sono elencati nell'articolo precedente.

Art. 39.

Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l'Azienda — in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare — può disporre l'allontanamento temporaneo del Funzionario dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Prima di deliberare i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) dell'art. 37 viene assegnato all'interessato, previa contestazione scritta, un termine di 20 giorni per rispondere, per iscritto, alle contestazioni fattegli.

Trascorso tale termine l'Azienda procede alla determinazione del provvedimento da applicare, anche se l'interessato non abbia risposto agli addebiti fattigli.

Art. 40.

Il licenziamento in tronco di cui alla lettera *e*) dell'art. 37 si applica per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Art. 41.

I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dell'art. 37 devono essere resi subito noti dall'Azienda alla propria Organizzazione, la quale provvede — entro 10 giorni — a comunicarli all'Organizzazione sindacale cui risulti iscritto il Funzionario colpito dal provvedimento.

Art. 42.

Il Funzionario sottoposto a procedimento penale deve darne immediata notizia all'Azienda. Questa determina se il Funzionario debba o meno, in pendenza del giudizio, essere sospeso dal servizio con la conservazione almeno della metà del trattamento economico mensile se celibe e due terzi se ammogliato, o se debba essere sospeso soltanto dal servizio.

Dopo il giudicato definitivo l'Azienda delibera circa la riammissione in servizio o meno.

In caso di assoluzione per inesistenza di reato o per non aver commesso il fatto il Funzionario riacquista, con effetto retroattivo, il diritto alla retribuzione che gli sarebbe spettata qualora fosse rimasto in attività di servizio; viene detratto quanto già corrisposto a sensi del primo comma e il Funzionario riprende il servizio senza interruzione di anzianità.

Anche durante il periodo di sospensione restano ferme le facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'art. 43.

CAPITOLO XII

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 43

La cessazione del rapporto di lavoro può avvenire:

a) per dimissioni;

b) per superato periodo contrattuale di conservazione del posto per malattia — ai sensi dell'art. 24 (fermo il minimo di legge previsto in caso di t.b.c.) — nonchè per invalidità permanente riconosciuta a termini della legge sulla assicurazione invalidità e vecchiaia;

c) su richiesta del Funzionario nel caso di retrocessione di cui all'art. 37 lettera *d*);

d) per licenziamento in tronco ai sensi dell'art. 37 lettera *e*);

e) per risoluzione del rapporto ad iniziativa della Azienda con regolare disdetta, risoluzione da deliberarsi collegialmente dalla Direzione centrale o generale della Azienda stessa, laddove la specifica competenza non risulti già demandata ad Organi amministrativi;

f) per recesso del Funzionario per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del C.C.;

g) per aver superato i limiti di età indicati nell'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, o comunque per maturato diritto, con effetto immediato, ad un trattamento pensionario;

h) per morte.

Art. 44.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lettera *a*) dell'art. 43, le dimissioni devono essere presentate con il preavviso di un mese, salvo che intervenga tra il Funzionario e l'Azienda un accordo per abbreviare o prolungare il termine.

Al dimissionario compete il pagamento dell'intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso.

E' in facoltà dell'azienda di far cessare il servizio il giorno stesso della presentazione delle dimissioni, o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso, corrispondendo al dimissionario l'intero trattamento economico fino alla scadenza stessa.

Al dimissionario che abbia compiuto i 2 anni e non abbia superato i 5 anni di servizio effettivo, spetta il 50% del trattamento di cui all'art. 54, mentre spetta il 75 % del trattamento stesso qualora abbia compiuto i 5 anni e non abbia superato i 7 anni di servizio effettivo.

Il trattamento previsto dall'art. 54 spetta per intero al dimissionario che abbia compiuto 7 anni di servizio effettivo oppure 55 anni di età (50 anni di età per i mutilati e gli invalidi di guerra).

Al Funzionario di sesso femminile che si dimetta per contrarre matrimonio spetta il trattamento economico fino al termine del mese in corso e — in sostituzione del trattamento di cui al quarto comma — il trattamento di cui all'art. 54.

Nel caso in cui l'interessata abbia superato, all'atto della presentazione delle dimissioni, i 2 anni di servizio effettivo presso l'Azienda, le sarà inoltre corrisposta una speciale assegnazione pari a quattro mensilità di trattamento economico.

La eccedenza del trattamento di cui al sesto e settimo comma su quello previsto dal quarto comma, verrà corrisposta dietro presentazione del certificato di matrimonio e purchè la celebrazione dello stesso sia avvenuta entro tre mesi dalla cessazione dal servizio.

Qualora il matrimonio non abbia luogo, od abbia luogo dopo il termine suindicato, resta ferma la risoluzione del rapporto e null'altro sarà dovuto alla interessata.

Al Funzionario di sesso femminile che si dimetta durante il periodo in cui, a norma della legge 26 agosto 1950, n. 860, è previsto il divieto di licenziamento, spetta il trattamento economico del mese in corso e il trattamento previsto dall'art. 54.

La gravidanza e la sua cessazione debbono essere documentate con certificato medico.

Art. 45.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a sensi della lettera *b*) dell'art. 43, qualora la risoluzione stessa avvenga per iniziativa dell'Azienda, spetta al Funzionario il trattamento previsto dall'art. 54, oltre alla indennità sostitutiva del preavviso nella seguente misura:

a) mesi 5 se il Funzionario ha una anzianità di effettivo servizio non superiore a 6 anni;

b) un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità di effettivo servizio, con un massimo di altri 5 mesi.

Qualora al Funzionario spetti, con effetto immediato un trattamento di pensione, la misura dell'indennità sostitutiva del preavviso è stabilita come segue:

a) nel caso in cui il trattamento di pensione spetti nella misura massima: 4 mesi;

b) nel caso in cui il trattamento di pensione spetti in misura inferiore a quella massima la indennità sostitutiva del preavviso di cui al primo comma del presente articolo viene ridotta del 25%.

Qualora invece la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa del Funzionario questi è esonerato dall'obbligo del preavviso mentre gli spetta il trattamento previsto dall'art. 54.

Art. 46.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a sensi della lettera *c*) dell'art. 43, spetta al Funzionario una indennità sostitutiva del preavviso nella misura fissa di tre mensilità.

Oltre alla suddetta indennità spetta al Funzionario il trattamento previsto dall'art. 54.

Art. 47.

In caso di risoluzione del rapporto a sensi della lettera *d*) dell'art. 43 non spettano al Funzionario nè il preavviso nè il trattamento di cui all'art. 54; vengono solo corrisposti il trattamento economico del mese in corso ed i ratei maturati delle gratificazioni nella misura contrattuale.

Il licenziamento in tronco ha effetto legale dal momento della consegna della comunicazione scritta all'interessato, qualora la consegna della comunicazione non possa effettuarsi, il licenziamento ha effetto legale dalla data risultante dalla ricevuta di ritorno della lettera raccomandata R.R. portante la comunicazione diretta al domicilio dichiarato dal Funzionario.

Nel caso di licenziamento in tronco resta salvo ed impregiudicato all'Azienda ogni diritto per tutte le conseguenze di ragione e di legge.

Art. 48.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a sensi della lettera *e*) dell'art. 43, spetta al Funzionario il seguente preavviso:

con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio, mesi 5;

con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio, mesi 6;

con anzianità da 10 a 15 anni di effettivo servizio, mesi 7;

con anzianità superiore a 15 anni di effettivo servizio, mesi 8.

Oltre al preavviso o — in difetto — oltre all'indennità corrispondente, spetta al Funzionario il trattamento previsto dall'art. 54.

Art. 49.

In caso di risoluzione del rapporto a sensi della lettera *e*) dell'art. 43, sarà corrisposta al Funzionario una indennità speciale nella seguente misura:

con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio, 3 mensilità;

con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio, 4 mensilità;

con anzianità da 10 a 15 anni di effettivo servizio, 5 mensilità;

con anzianità superiore a 15 anni di effettivo servizio, 6 mensilità.

Le mensilità di cui sopra si intendono comprensive dei ratei delle gratificazioni contrattuali.

Art. 50.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a sensi della lettera *f*) dell'art. 43 spetta al Funzionario oltre a quanto previsto nell'art. 54, lo stesso trattamento che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse verificata a sensi della lettera *e*) dell'art. 43 — ovvero della lettera *g*) dello stesso articolo qualora ricorrano le condizioni in essa previste — sostituendosi al preavviso la corrispondente indennità.

Art. 51.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a sensi della lettera *g*) dell'art. 43, al Funzionario che abbia superato i limiti di età previsti alla lettera *g*) del detto articolo, spetta, oltre al trattamento di cui all'art. 54, il preavviso — o, in difetto, la corrispondente indennità — nella misura fissa di 4 mesi, semprechè il Funzionario abbia diritto ad un trattamento di pensione. In caso contrario sarà corrisposta al Funzionario l'indennità sostitutiva del preavviso nella seguente misura:

con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio, 4 mensilità;

con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio, 5 mensilità;

con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio, 6 mensilità.

Qualora il Funzionario non abbia superato i limiti di età previsti alla lettera *g*) dell'art. 43, ma abbia maturato il diritto con effetto immediato ad un trattamento di pensione, spetta, oltre al trattamento di cui all'art. 54 il preavviso — o, in difetto, la corrispondente indennità — nella seguente misura:

a) nel caso in cui il trattamento di pensione spetti nella misura massima: 4 mesi;

b) nel caso in cui il trattamento di pensione spetti in misura inferiore a quella massima il preavviso è quello indicato nell'art. 48.

Art. 52.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte (art. 43 lettera *h*) del Funzionario senza diritto per gli aventi causa ad un trattamento di pensione, viene corrisposta, oltre al trattamento di cui all'art. 54, l'in-

dennità sostitutiva del preavviso nella seguente misura, in relazione all'anzianità di servizio del Funzionario defunto:

a) 5 mensilità con anzianità di effettivo servizio non superiore a 6 anni;

b) mezza mensilità per ogni successivo anno di anzianità di effettivo servizio con un massimo di altre 5 mensilità.

Qualora invece vi sia diritto ad un trattamento di pensione, l'indennità sostitutiva del preavviso spetta nella misura fissa di 5 mensilità.

Art. 53.

Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio.

Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l'Azienda è tenuta ad accordare al Funzionario adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.

Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all'atto della effettiva cessazione del servizio.

Art. 54.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro — salvo non si tratti di licenziamento in tronco e salvo, per la misura, quanto previsto nell'art. 44 — al Funzionario spetta una indennità pari all'importo di una mensilità dell'ultima retribuzione per ogni anno di servizio.

Si considerano come retribuzione, oltre allo stipendio, tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo, anche se con corresponsione periodica, con esclusione soltanto di quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute e di emolumenti di carattere eccezionale. Resta fermo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 34. Sono da escludersi il concorso spese tranviarie, l'indennità di mensa, l'indennità di rischio e il caropane.

Sarà tuttavia corrisposta, in aggiunta all'indennità di anzianità nella misura stabilita dal primo comma del presente articolo, una speciale erogazione pari all'ulteriore importo che spetterebbe a ciascun interessato qualora, ai fini della determinazione della predetta indennità di anzianità, si tenesse conto anche dell'indennità di mensa nella misura in atto alla data di risoluzione del rapporto.

In aggiunta a quanto stabilito dal primo e dal terzo comma del presente articolo, verrà corrisposta, all'atto della risoluzione sopra prevista, una somma pari al 25% dell'importo delle mensilità afferenti al periodo di prestato servizio come Funzionario.

Le parti non hanno inteso cumulare il beneficio della indennità aggiuntiva previsto nel quarto comma del presente articolo con gli eventuali trattamenti, corrisposti allo stesso titolo, che risultino eccedenti l'importo di una mensilità per ogni anno di effettivo servizio.

Art. 55.

A tutti gli effetti del presente contratto, salvo per quanto si riferisce alla aggiunta di cui al quarto comma dell'art. 54, l'anzianità si computa comprendendovi tutto il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'Azienda, anche se con altre qualifiche.

Agli effetti specifici della determinazione della anzianità, le frazioni mensili di anno di anzianità di servizio vengono calcolate in dodicesimi, computandosi come mese intero la frazione di mese.

Art. 56.

La disdetta del rapporto di lavoro deve essere comunicata all'interessato per iscritto.

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, e qualora sorga contestazione circa la somma spettante al Funzionario o agli aventi diritto, l'Azienda è tenuta a liquidare immediatamente la parte non contestata di tale somma, senza pregiudizio della parte dei diritti in contestazione.

Art. 57.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sui diritti che ne derivano, l'Azienda rilascerà al Funzionario, all'atto della cessazione del rapporto, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale egli ha svolto la sua attività presso l'Azienda e dei gradi ricoperti.

Art. 58.

Per trattamento di pensione di cui agli artt. 43, 45, 51, 52 si intende quello per il quale il Funzionario venga a beneficiare di un trattamento di pensione migliore di quello risultante dalle disposizioni della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 59.

Raccomandazione

« L'Assicredito si impegna a rivolgere alle Aziende associate una raccomandazione affinchè le stesse abbiano ad esaminare col massimo spirito di comprensione il problema del trattamento di previdenza andando incontro, nel miglior modo possibile, alle aspirazioni dei Funzionari, in contemperata valutazione delle situazioni in atto e delle possibilità aziendali ».

Capitolo XIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art. 60.

In deroga al primo comma dell'art. 14 saranno riconosciute anche ai Funzionari in servizio, le anzianità convenzionali per servizio prestato presso la stessa Azienda, secondo le norme della lett. *a*) — salvo che agli effetti dei trattamenti di ferie e di malattia per la determinazione dei quali si terrà conto anche del servizio prestato prima del compimento del 21° anno di età — nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato risolto per chiamata alle armi per obblighi di leva, nonchè quelle previste secondo le norme di cui alla lett. *e*).

Dette anzianità convenzionali sono compensate, fino a concorrenza, con quelle già riconosciute per gli stessi titoli.

La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 14 si applica anche ai Funzionari in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.

Gli effetti del riconoscimento di anzianità convenzionali decorrono dal 1° gennaio 1954 per i Funzionari assunti in servizio prima di tale data.

Art. 61.

Per le Aziende che non avessero provveduto — o non avessero provveduto con trattamento equivalente — all'osservanza degli obblighi nascenti dall'art. 57 del contratto 18 luglio 1951, (v. allegato *A*), gli obblighi stessi saranno considerati adempiuti dalle Aziende con il riconoscimento ai Funzionari cessati dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1951 od ai loro aventi causa, dei trattamenti previsti dagli accordi provvisori aziendali stipulati a termini delle citate disposizioni contrattuali il giorno 9 novembre 1951.

Il predetto trattamento decorre dal 1° gennaio 1954. Resta ferma la compensazione con quanto alla stessa finalità, eventualmente corrisposto dalle Aziende successivamente alla predetta data del 1° gennaio 1954.

Art. 62.

Il trattamento risultante dalle disposizioni del presente contratto collettivo si intende stabilito in complessiva sostituzione dei trattamenti aziendali comunque in atto per effetto di contratti, di pattuizioni o regolamentazioni preesistenti.

Le condizioni eventualmente stabilite da accordi individuali più favorevoli si intendono conservate « ad personam ».

Art. 63.

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai Funzionari in servizio alla data del 7 dicembre 1956 o assunti successivamente.

Detto contratto ha decorrenza in ogni sua parte dalla data di stipulazione salvo quanto previsto nello allegato n. 3.

Il presente contratto scadrà il 31 dicembre 1958 e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per tre anni e così successivamente di triennio in triennio, qualora non venga disdetto, con lettera raccomandata R.R., da una delle parti almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Art. 64.

Le Organizzazioni stipulanti si impegnano a svolgere concorde azione presso le competenti Autorità, ai fini della estensione del presente contratto ai Funzionari che prestino la loro opera sulla piazza di Trieste e che dipendano da Aziende tenute alla osservanza del contratto stesso.

ALLEGATO N. 1

Presso la Banca Nazionale del Lavoro sono considerati Funzionari i dipendenti ai quali è conferita dalla Amministrazione una delle seguenti qualifiche previste dall'ordinamento gerarchico interno:

Ispettori Superiori di II cat., Condirettori di Sede. Direttori di II cat.; Ispettori di I cat., Condirettori di I cat.; Ispettori di II cat., Vice Direttori di Sede; Ispettori aggiunti, Vice Direttori di I cat. Vice Direttori di II cat.; Vice Ispettori, Funzionari di I categoria; Funzionari di II cat.

ALLEGATO N. 2

Presso il Monte dei Paschi di Siena rivestono la qualifica di Funzionario i dipendenti appartenenti ai gradi dal IV al VII compreso, nelle rispettive qualifiche per ciascuno dei predetti gradi considerate.

ALLEGATO N. 3

DECORRENZA

L'Assicredito e la Federdirigenti hanno concordato di riconoscere al personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto, la sottoindicata decorrenza alle seguenti norme:

Dal 1° gennaio 1954

Artt. 14 e 60. — Riconoscimento di anzianità convenzionali (considerate valide agli effetti del trattamento economico e della misura delle ferie).

Art. 34. — 7° comma: riconoscimento del concorso spese temporaneo nelle misure previste nell'articolo stesso, ferma la compensazione con le provvidenze già disposte a tale fine dalle Aziende.

Nota a verbale all'art. 34. L'Assicredito aderisce alla richiesta della Federdirigenti di rivolgere invito alle Associate ad esaminare con spirito di comprensione la possibilità di tener conto della raccomandazione contenuta nella nota a verbale all'art. 34 anche nei confronti dei Funzionari trasferiti successivamente al 1° gennaio 1954.

Dal 1° agosto 1955

Art. 35. — Riconoscimento della maggiorazione del 30 % sulla diaria e sul concorso spese di contingenza nelle misure previste per gli impiegati, ferma la compensazione con quanto eventualmente corrisposto allo stesso fine dalle Aziende.

ALLEGATO *A*

ART. 57 DEL C.C.N.L. 18 LUGLIO 1951, RICHIAMATO DALLO ART. 61 DEL C.C.N.L. 7 DICEMBRE 1956 (NORMATIVO) PER I FUNZIONARI

Art. 57.

Le dichiarazioni fatte dall'Assicredito alle altre Organizzazioni del personale bancario in merito al trattamento di previdenza si considerano impegnative anche nei confronti della categoria dei Funzionari.

I Funzionari fruiranno del trattamento di previdenza (pensione o vitalizio) secondo le norme e modalità previste per l'altro personale dell'Azienda.

Nota a verbale

Le parti con l'articolo di cui sopra non hanno però inteso che si debba assicurare alle diverse categorie di personale parità di rapporto percentuale tra le rispettive retribuzioni e prestazioni previdenziali.

(*Omissis*).

Visti l'accordo e gli allegati che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 7 DICEMBRE 1956 CONCERNENTE IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI FUNZIONARI DELLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE

Il giorno 7 dicembre 1956, in Roma,

tra

l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (Assicredito), rappresentata dal Presidente Avv. *Stefano Siglienti*, assistito dal Prof. Avv. *Francesco Loriga*, Dott. *Giannino Badoglio* e Dott. *Perusino Perusini*:

e

la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie (Federdirigenti), rappresentata dal Presidente On. Sen. *Pier Carlo Restagno* e dalla Commissione composta dal Dottor *Guido Antonioli*, Sig. *Dante Maldi* e Rag. *Raoul Sammuri*, assistiti dal Direttore della Federazione Ragioniere *Leonardo Caputo*:

si è convenuto quanto segue:

1. Per la determinazione del trattamento economico dei Funzionari delle Aziende tenute alla applicazione del contratto normativo 7 dicembre 1956 si seguiranno le norme di cui agli artt. 15 e 16 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 10 agosto 1944 e le disposizioni contenute nell'art. 5 dell'accordo 7 dicembre 1945 o pattuizioni analoghe: la percentuale di maggiorazione prevista nell'art. 5 di detto accordo del 7 dicembre 1945 per i Funzionari di direzione di Sede si intende riferita, per le Aziende non vincolate all'accordo o pattuizioni di cui sopra, ai rispettivi ordinamenti in vigore.

Con decorrenza 1° gennaio 1957 le maggiorazioni previste dal citato art. 5 dell'accordo 7 dicembre 1945 si applicano sullo stipendio, sulla indennità di carica (sempre secondo quanto stabilito in proposito dall'articolo 15 del contratto 10 agosto 1944) e, se dovuta, sull'indennità per lavori svolti in locali sotterranei, considerate tali voci nelle misure stabilite dall'accordo 24 ottobre 1956 (v. allegato *A*).

La indennità di contingenza e la indennità di mensa verranno corrisposte ai Funzionari, sempre con decorrenza 1° gennaio 1957, nelle misure e secondo le modalità stabilite dal suddetto accordo 24 ottobre 1956. Res a invariata la misura del concorso spese tranviarie.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1957 la « speciale corresponsione » di cui all'art. 1 dell'accordo 22 maggio 1947 e successive modificazioni intervenute per effetto di accordi e di variazioni di scala mobile, nella misura risultante al mese di giugno 1956 (indice di scala mobile 126), viene aumentata dell'11 % (undici per cento).

Tale speciale corresponsione è dovuta per il numero di mensilità contrattualmente stabilito.

3. Ai Funzionari addetti al maneggio di contanti o valori compete una indennità di rischio nella misura prevista dall'accordo 24 ottobre 1956.

L'indennità di rischio cessa col cessare delle funzioni che la giustificano e non spetta nel caso di assenza dal servizio superiore al mese, che non sia dovuta a malattia.

4. Fin quando non venga diversamente disposto, d'accordo con le competenti Organizzazioni, restano in vigore e saranno applicate, in materia di variazioni del trattamento economico, in correlazione al mutamento del costo della vita, le norme contemplate dagli accordi 30 dicembre 1950 e 22 maggio 1954.

Fra le voci di retribuzione per le quali vengono applicate le variazioni di scala mobile a sensi del comma precedente, è compresa la « speciale corresponsione ».

5. I provvedimenti di cui sopra si applicano ai Funzionari riconosciuti tali in base alle norme di cui all'art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 dicembre 1956 o ai contratti collettivi aziendali o in base ai regolamenti vigenti.

Il presente contratto avrà la durata fino al 31 dicembre 1958 e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per tre anni, e così di seguito, di triennio in triennio, qualora non venga disdetto da una delle parti con lettera raccomandata R. R., almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

6. Il presente contratto riguarda le Aziende soci ordinari dell'Assicredito.

Gli Istituti di Credito di Diritto pubblico si riservano di sottoporre l'argomento ai competenti Organi amministrativi.

Allegato *A*

ACCORDO 24 OTTOBRE 1956, RICHIAMATO DAGLI ARTT. 1 E 3 DEL C.C.N.L. 7 DICEMBRE 1956 (ECONOMICO) PER I FUNZIONARI

Verbale delle conclusioni relative al trattamento economico da corrispondersi con decorrenza 1° gennaio 1957.

Nel corso delle riunioni iniziatesi il 18 ottobre e conclusesi il 24 ottobre 1956, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori da un lato e l'Assicredito dall'altro hanno concordato, in relazione ed in esecuzione dell'accordo stipulato il 13 luglio 1956, con particolare riferimento

al punto 2 dell'accordo stesso, il trattamento economico del personale delle Aziende soci ordinari dell'Assicredito.

Premesso che il citato accordo del 13 luglio 1956 ha stabilito che alla revisione del trattamento economico del personale impiegatizio ed ausiliario, con decorrenza di applicazione dal 1° gennaio 1957 deve provvedersi mediante un importo corrispondente all'8 % dell'ammontare, in ragione di anno, delle retribuzioni lorde, esclusi gli assegni familiari, in atto nel giugno 1956, e premesso altresì che — sempre in base al citato accordo del luglio — [illegible] importo; con accordo tra le parti, deve essere utilizzato, nell'ambito delle voci del trattamento economico previste nei contratti 1° agosto 1955, per la formazione delle nuove tabelle tenendo presente anche l'opportunità di una riqualificazione tra le categorie di personale, le citate Organizzazioni sindacali hanno convenuto di apportare sulle tabelle in vigore nel mese di giugno 1956 (indice di scala mobile 126) le seguenti percentuali di aumento:

Stipendi:

Impiegati e Impiegate di 1ª cat.	8,70 %
Impiegati e Impiegate di 2ª cat.	7,75 %
Commessi di 1ª cat.	7 — %
Commessi di 2ª cat.	6,50 %

Salari:

Operai	6,50 %
Guardie notturne	6,50 %
Uomini di fatica	6,50 %
Donne di pulizia	6,50 %
Indennità di contingenza	7,25 %
Indennità di mensa	7,25 %
Assegno di carica	15 — %
Indennità ai titolari di dipendenze	15 — %
Indennità di rischio	10 — %
Indennità per lavori svolti in locali sotterranei	7 — %

Gli aumenti risultanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra si intendono dovuti per il numero delle mensilità previsto per ciascuna voce dal vigent assetto contrattuale che resta fermo in ogni sua parte.

Saranno predisposte le modalità tecniche perchè l cifra concreta dell'aumento risultante per ciascuna categoria e classe in relazione all'8 % globale non sia influenzata dalle variazioni della scala mobile in più in meno, rispetto all'indice 126, intervenute tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1956.

Gli Istituti di credito di diritto pubblico si riservano di sottoporre l'argomento ai competenti Organi amministrativi.

Visti l'accordo e gli allegati che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 LUGLIO 1959 CHE PROROGA E MODIFICA IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 7 DICEMBRE 1956 RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI FUNZIONARI DELLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE

Il giorno 20 luglio 1959 in Roma,

tra

l'ASSOCIAZIONE SINDACALE FRA LE AZIENDE DEL CREDITO (Assicredito), rappresentata dal Presidente avv. *Stefano Siglienti,* assistito dal Direttore Prof. Avv. *Francesco Loriga,* dal Condirettore Dott. *Giannino Badoglio* e dal Dott. *Perusino Perusini;*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE (Federdirigenti), rappresentata dal Presidente On. Sen. *Pier Carlo Restagno* e dalla Commissione composta dal Dott. *Guido Catalani,* Avv. *Vincenzo D'Alfonso,* Rag. *Raoul Sammuri* e Rag. *Lino Venini,* assistiti dal Direttore della Federazione Rag. *Leonardo Caputo* e dal Rag. *Lamberto Battistini;*

si è convenuto:

1) il contratto collettivo nazionale di lavoro per i Funzionari delle Aziende di credito e finanziarie stipulato il 7 dicembre 1956 è prorogato al 31 dicembre 1962, salvo quanto in appresso stabilito;

2) l'art. 12 (trattamento economico) del predetto contratto è così modificato:

« Il trattamento economico dei funzionari è disciplinato fino al 31 dicembre 1959 dal contratto collettivo stipulato il 7 dicembre 1956 e dal 1° gennaio 1960 dal contratto collettivo stipulato il 20 luglio 1959 nonchè dal verbale di accordo del 22 maggio 1954 e sue modificazioni o sostituzioni »;

3) a decorrere dal 1° gennaio 1960 il terzo ed il quinto comma dell'art. 18 (trattamento di ferie) del predetto contratto sono così modificati:

3° comma: « La durata del periodo di ferie è fissata in 30 giorni »;

5° comma: « Ai mutilati o invalidi di guerra, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione, spettano rispettivamente 25 o 15 giorni a seconda se l'assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre »;

4) il presente contratto riguarda le Aziende soci ordinari dell'Assicredito;

5) gli Istituti di credito di diritto pubblico si riservano di sottoporre l'argomento ai competenti Organi amministrativi.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 20 LUGLIO 1959 CONCERNENTE IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI FUNZIONARI DELLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE

Il giorno 20 luglio 1959 in Roma,

tra

l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (Assicredito), rappresentata dal Presidente Avv. *Stefano Siglienti*, assistito dal Direttore Prof. Avv. *Francesco Loriga*, dal Condirettore Dott. *Giannino Badoglio* e dal Dott. *Perusino Perusini*,

e

la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie (Federdirigenti), rappresentata dal Presidente On. Sen. *Pier Carlo Restagno* e dalla Commissione composta dal Dottor *Guido Catalani*, Avv. *Vincenzo D'Alfonso*, Ragioniere *Raoul Sammuri* e Rag. *Lino Venini*, assistiti dal Direttore della Federazione Rag. *Leonardo Caputo* e dal Rag. *Lamberto Battistini*;

si è convenuto quanto segue:

1. Per la determinazione del trattamento economico dei funzionari delle Aziende tenute all'applicazione del contratto normativo 7 dicembre 1956, prorogato con accordo del 20 luglio 1959, si seguiranno le norme di cui agli artt. 15 e 16 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 10 agosto 1944 (v. allegato *A*) e le disposizioni contenute nell'art. 5 dell'accordo 7 dicembre 1945 (v. allegato *B*) o pattuizioni analoghe; la percentuale di maggiorazione prevista nell'art. 5 di detto accordo del 7 dicembre 1945 per i funzionari di direzione di sede si intende riferita, per le Aziende non vincolate all'accordo o pattuizioni di cui sopra, ai rispettivi ordinamenti in vigore.

Le maggiorazioni previste dal citato art. 5 dell'accordo 7 dicembre 1945 si applicheranno sullo stipendio sulla indennità di carica (sempre secondo quanto stabilito in proposito dall'art. 15 del contratto 10 agosto 1944) e, se dovuta, sull'indennità per lavori svolti in locali sotterranei, considerate tali voci nelle misure stabilite dall'accordo 4 luglio 1959, (v. allegato *C*).

La indennità di contingenza e la indennità di mensa verranno corrisposte ai funzionari nelle misure e secondo le modalità stabilite dal suddetto accordo 4 luglio 1959.

Il concorso spese tranviarie verrà corrisposto nella misura e in base ai criteri stabiliti per il personale impiegatizio.

2. Gli importi della « speciale corresponsione » di cui all'art. 1 dell'accordo 22 maggio 1947 (v. allegato *D*) successivamente modificati per effetto di accordi e di variazioni di scala mobile, importi risultanti al mese di dicembre 1958 nella misura di L. 10.356 e di L. 51.774, verranno aumentati — sempre con riferimento al suddetto mese di dicembre 1958 — rispettivamente a L. 11.289 ed a L. 56.434; proporzionalmente verranno aumentati gli intermedi importi contrattuali.

La « speciale corresponsione » è dovuta per il numero di mensilità contrattualmente stabilito.

3. Ai funzionari addetti al maneggio di contanti o valori competerà una indennità di rischio nella misura che sarà concordata in base a quanto previsto nell'accordo del 4 luglio 1959.

L'indennità di rischio cessa col cessare delle funzioni che la giustificano e non spetta nel caso di assenza dal servizio superiore al mese, che non sia dovuta a malattia.

4. Fin quando non venga diversamente disposto, d'accordo con le competenti Organizzazioni, restano in vigore e saranno applicate, in materia di variazioni del trattamento economico, in correlazione al mutamento del costo della vita, le norme contemplate dagli accordi 30 dicembre 1950 e 22 maggio 1954.

Fra le voci di retribuzione per le quali vengono applicate le variazioni di scala mobile a sensi del comma precedente, è compresa la « speciale corresponsione ».

5. Quanto previsto nel presente contratto ha decorrenza dal 1° gennaio 1960.

6. I provvedimenti di cui sopra si applicano ai funzionari riconosciuti tali in base alle norme di cui all'art. 1 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 dicembre 1956 o ai contratti collettivi aziendali o in base ai regolamenti vigenti.

Il presente contratto avrà la durata fino al 31 dicembre 1962 e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per tre anni, e così di seguito, di triennio in triennio, qualora non venga disdetto da una delle parti con lettera raccomandata R.R., almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

7. Il presente contratto riguarda le Aziende Soci ordinari dell'Assicredito.

8. Gli Istituti di Credito di Diritto Pubblico si riservano di sottoporre l'argomento ai competenti Organi amministrativi.

ALLEGATO *A*

ARTT. 15 E 16 DEL C.C.N.L. 10 AGOSTO 1944, RICHIAMATI DALL'ART. 1 DEI C.C.N.L. 7 DICEMBRE 1956 E 20 LUGLIO 1959 (ECONOMICI) PER I FUNZIONARI DELLE AZIENDE DI CREDITO

(*omissis*)

Art. 15.

La retribuzione mensile del Funzionario deve risultare non inferiore a quella spettante — in applicazione delle tabelle degli stipendi e delle eventuali indennità in vigore presso la sede centrale o la filiale alla quale il Funzionario è addetto — agli impiegati di prima categoria (o agli impiegati, laddove esista una sola categoria) di pari anzianità di servizio, maggiorando del 22% lo stipendio corrispondente all'anzianità di servizio e le eventuali indennità.

Nel caso in cui il contratto aziendale di lavoro stabilisca per i Capi Ufficio indennità di carica in misura variabile da un minimo ad un massimo la maggiorazione del 22% di cui al primo comma del presente articolo, agli effetti della determinazione della retribuzione minima spettante al Funzionario, sarà applicata sulla misura minima di tale indennità.

Qualora il contratto aziendale di lavoro preveda diversi gradi della qualifica di Capo Ufficio e stabilisca per ciascun grado una diversa indennità di carica la predetta percentuale di maggiorazione sarà applicata sull'indennità minima fissata per il grado minore.

L'indennità di carica per i Capi Ufficio non sarà computata agli effetti della determinazione della retribuzione del Funzionario soltanto per i Funzionari addetti ad una filiale o agenzia comunque denominata (che non sia una agenzia di città) alla quale siano addetti quattro elementi (compreso il capo ed escluso l'eventuale personale di fatica). La indennità di carica nella misura stabilita dal terzo comma del presente articolo sarà invece computata agli effetti della determinazione della retribuzione del Funzionario in ogni caso per i Funzionari addetti alle agenzie di città (indipendentemente dal numero del personale), e per i Funzionari addetti a tutte quelle altre dipendenze presso le quali prestino servizio cinque o più elementi (compreso il capo e escluso l'eventuale personale di fatica).

Art. 16.

Le gratificazioni di Natale e di bilancio per i Funzionari non devono risultare nel loro complesso di importo inferiore a quattro mensilità della retribuzione di cui all'articolo precedente, restando in facoltà dell'Azienda di compensare quanto corrisposto in più della retribuzione minima suindicata solo con la quarta mensilità di gratificazione.

Ai funzionari entrati in servizio o che cessano dal servizio nel corso dell'anno, le gratificazioni sono dovute in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno computandosi a favore dell'interessato come mese intero la eventuale frazione di un mese.

(*omissis*)

ALLEGATO *B*

ART. 5 DELL'ACCORDO 7 DICEMBRE 1945, RICHIAMATO DALLO ART. 1 DEI C.C.N.L. 7 DICEMBRE 1956 E 20 LUGLIO 1959 (ECONOMICI) PER I FUNZIONARI DELLE AZIENDE DI CREDITO

(*omissis*)

Art. 5.

La percentuale di maggiorazione prevista dall'art. 15 del contratto nazionale di lavoro del 10 agosto 1944 per i Funzionari delle Aziende di credito, non potrà essere inferiore:

al 25% per i Funzionari del grado meno elevato;

al 40% per i Funzionari di più alto grado (Funzionari di Direzione di sede) con opportuna graduazione per i gradi intermedi.

La maggiorazione si applica sullo stipendio, sulla indennità di carica, sulla indennità per lavoro in locali sotterranei (ove competa), nonchè sulla integrazione di contingenza.

(*omissis*)

ALLEGATO *C*

ACCORDO 4 LUGLIO 1959, RICHIAMATO DALL'ART. 1 DEL C.C.N.L. 20 LUGLIO 1959 (ECONOMICO) PER I FUNZIONARI DELLE AZIENDE DI CREDITO

(*omissis*)

2) a decorrere dal 1° gennaio 1960 sarà applicato un aumento del 6% sulle seguenti voci ed indennità nelle misure in atto al 31 dicembre 1958: stipendio, indennità di carica, indennità per lavori svolti in locali sotterranei, indennità di preposizione, indennità di contingenza e indennità di mensa, indennità di turno, diarie (e relativo concorso spese di contingenza) e compensi per il pernottamento e per la vigilanza.

(*omissis*)

ALLEGATO *D*

ART. 1 DELL'ACCORDO 22 MAGGIO 1947, RICHIAMATO DALLO ART. 2 DEI C.C.N.L. 7 DICEMBRE 1956 E 20 LUGLIO 1959 (ECONOMICI) PER I FUNZIONARI DELLE AZIENDE DI CREDITO

(*omissis*)

Art. 1.

a) Con decorrenza 1° aprile 1947 le Aziende di cui al successivo art. 8 effettueranno una speciale corresponsione temporanea ai funzionari in misura non inferiore a:

I. L. 2000 mensili per i funzionari di grado meno elevato;

II. L. 10.000 mensili per i funzionari del grado più elevato (funzionario Direttore di sede).

Tale speciale corresponsione sarà effettuata per il numero di mensilità contrattualmente stabilito.

Poichè il minimo suindicato di L. 10.000 si intende riferito al funzionario Direttore di Sede delle Aziende Bancarie di diritto privato, e poichè le dette funzioni presso gli Istituti di credito di diritto pubblico comportano qualifica superiore a quella di funzionario, la graduazione della speciale corresponsione da parte dei suddetti Istituti sarà effettuata tenendo presente che l'accennato minimo di L. 10.000 è riferito a coloro che esplicano le funzioni di Direttore di Sede, indipendentemente dalla qualifica.

Per il Banco di Roma, non esistendo una distinzione di filiali in Sedi e succursali, il minimo di L. 10.000 verrà riferito ai Direttori delle seguenti filiali: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Per il Banco di S. Spirito il minimo di L. 10.000 si intende riferito al Direttore della Sede di Roma.

Criteri analoghi a quelli sopra esposti per il Banco di Roma e per Banco di S. Spirito saranno seguiti dalle altre Banche ai fini della determinazione delle Sedi al cui Direttore sarà riferito il minimo di lire 10.000.

La particolare situazione dei così detti « Equiparati » esistenti presso la Banca Commerciale Italiana, viene regolata con separato accordo.

b) La speciale corresponsione di cui alla precedente lettera *a*) non fa parte ad alcun effetto della retribuzione e non è pertanto computabile ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità e dei trattamenti di quiescenza e previdenza.

c) La speciale corresponsione di cui alla lettera *a*) viene compensata con i trattamenti speciali già corrisposti dalle Aziende sotto qualsiasi forma e denominazione.

Le eventuali eccedenze dei suddetti trattamenti speciali in atto, considerati nel loro ammontare complessivo annuo, saranno conservate individualmente agli interessati. Tali eccedenze saranno distribuite nel numero di mensilità contrattualmente stabilito per le normali voci della retribuzione.

d) La speciale corresponsione di cui alla lettera *a*) è rivedibile in correlazione alle variazioni del costo della vita, a far tempo dal 1° giugno 1947

La prima revisione sarà effettuata confrontando la media dei numeri indici relativi al bimestre 15 marzo-15 maggio 1947 con quella dei numeri indici relativi al bimestre 15 gennaio-15 marzo 1947 (punti 147,74 fatti pari a 100).

(*omissis*)

ALLEGATO *E*

ART. 2 DELL'ACCORDO 28 APRILE 1949 PER I FUNZIONARI, MODIFICATIVO DELL'ART. 1 DELL'ACCORDO 22 MAGGIO 1947

(*omissis*)

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1949 il trattamento economico complessivo contrattuale annuo di ciascun Funzionario, in vigore al 31 dicembre 1948 (con esclusione della speciale corresponsione di cui all'accordo 22 maggio 1947, degli assegni familiari I.N.P.S. e dell'indennità di caropane), viene aumentato del 10%.

Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 1949 la misura contrattuale della predetta speciale corresponsione, nei limiti previsti dall'accordo suindicato del 22 maggio 1947, viene raddoppiata e l'importo correlativo al raddoppio viene effettivamente corrisposto in aumento alla misura della speciale corresponsione stessa di fatto percepita dai singoli interessati.

(*omissis*)

ALLEGATO *F*

ART. 1 DELL'ACCORDO 28 APRILE 1949 PER I DIRIGENTI, CORRELATIVO ALL'ART. 1 DELL'ACCORDO 22 MAGGIO 1947

(*omissis*)

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1949 il trattamento economico complessivo contrattuale annuo di ciascun Dirigente, in vigore al 31 dicembre 1948 (con esclusione della speciale corresponsione corrisposta in correlazione con quella dovuta ai Funzionari in base all'accordo 22 maggio 1947, degli assegni familiari e della indennità di caropane), viene aumentato del 10%.

Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 1949, la misura contrattuale della predetta speciale corresponsione viene raddoppiata e l'importo correlativo al raddoppio viene effettivamente corrisposto in aumento della speciale corresponsione stessa di fatto percepita dai singoli interessati.

Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, per il grado di Dirigente immediatamente superiore al grado massimo di Funzionario indicato nel soprarichiamato accordo 22 maggio 1947, la quota « contrattuale » della suddetta speciale corresponsione viene fissata nella misura di L. 15.730 mensili (comprensiva della maggiorazione del 43% per scala mobile, in atto per il mese di dicembre 1948). Per i Dirigenti di grado superiore le Aziende provvederanno a maggiorare adeguatamente la predetta misura contrattuale.

(*omissis*)

Visto il contratto e gli allegati che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 502.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese minerarie della provincia di Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 27 novembre 1959, per gli operai addetti all'industria mineraria;

Visto, per la provincia di Catanzaro, l'accordo collettivo integrativo 2 agosto 1960, stipulato tra il Gruppo Provinciale degli Esercenti Industrie Estrattive e Minerarie e il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federestrattive C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale dell'Unione Italiana Miniere e Cave U.I.L. ; e, in pari data, tra il Gruppo Provinciale degli Esercenti Industrie Estrattive e Minerarie e il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Estrattive C.I.S.N.A.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 15 della provincia di Catanzaro, in data 16 giugno 1961 dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Catanzaro, l'accordo collettivo integrativo 2 agosto 1960, relativo agli operai addetti all'industria mineraria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dello accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese minerarie della provincia di Catanzaro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 53. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2 AGOSTO 1960 PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA MINERARIA DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

L'anno millenovecentosessanta il giorno due del mese di agosto in Catanzaro, presso la sede dell'Associazione Provinciale degli Industriali:

tra

il GRUPPO PROVINCIALE DEGLI ESERCENTI INDUSTRIE ESTRATTIVE E MINERARIE, rappresentato dal Presidente ing. *Aldo Loria*, con l'assistenza della predetta Associazione, rappresentata dal Direttore rag. *Silvio Martuccelli* e dal funzionario dott. *Arturo Barbato*;

e

il SINDACATO PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ESTRATTIVE, rappresentato dai lavoratori *Vanghieri Oreste* e *Lucente Luigi*, con l'assistenza della Camera Confederale Provinciale del Lavoro, aderente alla C.G.I.L., rappresentata dal Segretario provinciale sig. *Pasquale Poerio*, dal geometra *Pasquale Iozzi* e dal sig. *Giovanni Voci*;

il SINDACATO PROVINCIALE DELLA FEDERESTRATTIVE C.I.S.L., rappresentato dai lavoratori *Bompignani Salvatore*, *Mercuri Vittorio* e *Rubino Giuseppe*, con l'assistenza della Unione Sindacale Provinciale, aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal Segretario generale sig. *Roberto Pomini*, dal Segretario sindacale sig. *Antonio Cosma* e dal sig. *Nicola Guzzo*;

il SINDACATO PROVINCIALE DELL'UNIONE ITALIANA MINIERE E CAVE, rappresentato dal sig. *Alberto Consarino*, con l'assistenza della Camera Sindacale Provinciale, aderente all'U.I.L., rappresentata dal Segretario provinciale cav. *Pasquale Brunetti*;

è stato stipulato il presente accordo integrativo provinciale del contratto nazionale di lavoro 27 novembre 1959 per gli operai addetti all'industria mineraria.

L'anno millenovecentosessanta il giorno due del mese di agosto in Catanzaro, presso la sede dell'Associazione Provinciale degli Industriali;

tra

il GRUPPO PROVINCIALE DEGLI ESERCENTI INDUSTRIE ESTRATTIVE E MINERARIE, rappresentato dal Presidente ing. *Aldo Loria*, con l'assistenza della predetta Associazione, rappresentata dal Direttore rag. *Silvio Martuccelli* e dal funzionario dott. *Arturo Barbato*;

e

il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale LAVORATORI INDUSTRIE ESTRATTIVE, rappresentato dal signor *Sculco Alfredo*, con l'assistenza dell'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L., rappresentata dal Segretario geom. *Venturino Coppoletti*;

è stato stipulato il presente accordo integrativo provinciale del contratto nazionale di lavoro 27 novembre 1959 per gli operai addetti all'industria mineraria.

Art. 1

GIORNI FESTIVI

In applicazione dell'art. 54 ed ai sensi dell'art. 13 del contratto nazionale di lavoro 27 novembre 1959 le parti concordano di demandare ad accordi aziendali l'eventuale sostituzione di qualche giorno festivo.

Art. 2.

LAVORI COMPIUTI IN CONDIZIONI DI SPECIALE DISAGIO

In applicazione dell'art. 54 ed ai sensi dell'art. 15 del contratto nazionale di lavoro 27 novembre 1959 le parti convengono che, qualora da una o più Organizzazioni sindacali dei lavoratori vengano segnalati casi di lavoro contemplati nel citato art. 15 del contratto nazionale, che si verifichino presso aziende dell'industrie minerarie operanti in provincia, si incontreranno entro un mese della segnalazione ai fini delle eventuale determinazione di percentuali di aumento sulla paga base o sulle tariffe di cottimo da corrispondere agli operai addetti a tali lavori.

Le parti poi, presa in particolare esame la situazione della miniera di zolfo « Comero » in territorio del Comune di Strongoli, sempre in riferimento al citato art. 15 del contratto nazionale, stabiliscono che agli operai di detta miniera venga corrisposta dall'azienda esercente la miniera stessa una « indennità di disagio » da computare sui minimi di paga base contrattuale e sull'indennità di contingenza nelle seguenti misure percentuali:

8% per gli operai addetti all'esterno;

8% per gli operai addetti all'interno, da calcolarsi in base ad un orario convenzionale di 8 ore;

10% per gli operai all'interno addetti ai riflussi, da calcolarsi ugualmente in base ad un orario convenzionale di 8 ore.

Art. 3.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo va in vigore dal 1° agosto 1960 e segue le sorti del contratto nazionale del 27 novembre 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 503.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese di modisteria e di confezioni di biancheria su misura della provincia di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo di lavoro 12 ottobre 1948, per le maestranze addette alle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e per signora, delle provincie di Milano e Torino;

Visto l'accordo collettivo di lavoro 29 ottobre 1948, per le mense aziendali, delle suddette provincie;

Visto, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 18 novembre 1948, per le maestranze dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della modisteria e delle confezioni di biancheria su misura, stipulato tra il Sindacato Provinciale Industriali dell'Abbigliamento della Unione Provinciale Industriale e il Sindacato Provinciale Abbigliamento;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 23 della provincia di Torino, in data 30 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 18 novembre 1948, relativo alle maestranze dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della modisteria e delle confezioni di biancheria su misura, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di modisteria e di confezione di biancheria su misura della provincia di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 58. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 18 NOVEMBRE 1948 PER LE MAESTRANZE DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA MODISTERIA E DELLE CONFEZIONI DI BIANCHERIA SU MISURA DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 18 novembre 1948 in Torino presso la sede dell'Unione Industriale della Provincia di Torino,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO DELLA UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI TORINO in persona del suo Presidente dott *Ernesto Cercsa Gianet* assistito dai signori *Ginella Egidio*, ragioniere *Guido Bounous* e dott. *Carlo Pistoja*

e

il SINDACATO PROVINCIALE ABBIGLIAMENTO DI TORINO rappresentato dal sig. *Pianezza Francesco*;

partecipando alle trattative il LIBERO SINDACATO PROVINCIALE ABBIGLIAMENTO DI TORINO rappresentato dai signori *Bussolino Raffaele* e *Gherra Maria*

si conviene quanto segue:

1. Il Contratto collettivo di lavoro per i confezionisti su misura stipulato il 12 ottobre 1948 in Milano fra il Sindacato Interprovinciale di Milano degli Industriali dell'Abbigliamento su misura, Pellicciai, Modisterie e Modellisti, e il Sindacato Provinciale Industriali dell'Abbigliamento dell'Unione Industriale della Provincia di Torino e la Federazione Italiana Lavoratori dell'Abbigliamento F.I.L.A., partecipando alle trattative la F.U.I.LL.A. e i relativi accordi di circa la mensa o l'indennità sostitutiva della stessa, nonchè la tabella salariale annessa per le confezioni su misura per signora, si applicano, con la decorrenza portata dal contratto e accordi stessi, alle maestranze dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della modisteria e delle confezioni di biancheria su misura della Provincia di Torino.

2. Il presente accordo avrà la durata del contratto e degli accordi di cui sopra.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 504.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale operaio stagionale della centrale ortofrutticola di Pontecagnano dipendente dal Consorzio agrario provinciale di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 27 febbraio 1959 per i dipendenti dai Consorzi Agrari Provinciali;

Visto l'accordo collettivo 25 aprile 1959, per il personale operaio stagionale della Centrale ortofrutticola di Pontecagnano dipendente dal Consorzio Agrario Provinciale di Salerno, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Nazionale Lavoratori Consorzi Agrari Provinciali;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 96 del 18 luglio 1960, dell'accordo collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per la attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo 25 aprile 1959, relativo al personale operaio stagionale della Centrale ortofrutticola di Pontecagnano, dipendente dal Consorzio Agrario Provinciale di Salerno, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dello accordo medesimo, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale operaio stagionale della Centrale ortofrutticola di Pontecagnano, dipendente dal Consorzio Agrario Provinciale di Salerno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 54. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 25 APRILE 1959, PER IL PERSONALE OPERAIO STAGIONALE DELLA CENTRALE ORTOFRUTTICOLA DI PONTECAGNANO, DIPENDENTE DAL CONSORZIO AGRARIO PPOVINCIALE DI SALERNO

Il 25 aprile 1959, in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal suo Presidente Gr. Uff. *ntonio Aghemo*

e

il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal suo Segretario Generale Rag. *Luigi Stracchi;*

si è convenuto quanto segue:

In relazione a quanto disposto all'ultimo comma dell'art 33 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, al personale operaio stagionale della Centrale Ortofrutticola di Pontecagnano, dipendente dal Consorzio Agrario Provinciale di Salerno, verranno integralmente applicati i contratti collettivi di lavoro valevoli per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio allo ingrosso e l'esportazione di prodotti ortofrutticoli.

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, e ne segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 505.

Norme sul trattamento di previdenza degli impiegati, dei commessi, del personale ausiliario dipendenti dalle aziende di credito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 1 agosto 1955, per gli impiegati e i commessi dipendenti dalle aziende di credito;

Visto il contratto collettivo nazionale 1 agosto 1955, per il personale ausiliario dipendente dalle aziende di credito;

Visto l'accordo collettivo integrativo interaziendale 25 novembre 1955, e relativi allegati, sul trattamento di previdenza per gli impiegati, i commessi, il personale ausiliario, dipendenti dalle aziende di credito (fascia 1964), stipulato tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito e la Federazione Autonoma Bancari Italiani, la Federazione Italiana Bancari, la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione Italiana Lavoratori Credito, Esattorie, Assicurazioni, l'Unione Italiana Bancari;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 210 in data 13 novembre 1961 dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato l'accordo collettivo integrativo interaziendale 25 novembre 1955, relativo al trattamento di previdenza per gli impiegati, i commessi, il personale ausiliario, dipendenti dalle aziende di credito, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati, i commessi, il personale ausiliario, dipendenti dalle aziende di credito indicate nell'accordo collettivo di cui al primo comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 77. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO INTERAZIENDALE 25 NOVEMBRE 1955 SUL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI, I COMMESSI E IL PERSONALE AUSILIARIO DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI CREDITO (FASCIA 1964)

Il giorno 25 novembre 1955, in Roma,

tra

l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (Assicredito), rappresentata dal presidente avv. *Stefano Siglienti,* assistito dal direttore prof. avv. *Francesco Loriga,* dal dott. *Giannino Badoglio,* dal dott. *Guido Casale* e dal dott. *Perusino Perusini* con la partecipazione di una Commissione costituita dai signori: *Airoldi* rag. *Gottardo, Bertulessi* rag. *Giovanni, Brunelli* rag. *Carlo, Carbone* avv. *Nicola, Ceva* dott. *Biagio, Colonnelli* avv. *Carlo, Edwards* dott. *Giorgio, Gallani* rag. *Furio, Giaretta* dott. *Vittorio, Giustiniani* avv. prof. *Mario, Manara* rag. *Enrico, Marcandalli* rag. *Giuseppe, Martini* dott. *Demetrio, Pizzoli* rag. *Renzo, Valle Umberto* in nome e per conto delle aziende associate che le hanno dato esplicito mandato e di cui all'unito elenco (All. A),

e

la Federazione Autonoma Bancari Italiani (F.A.B.I.), rappresentata dal segretario coordinatore sig. *Alberto Bastia* e dai segretari sigg.: *Davide Amadei, Alessandro Butté, Millo Carignani* e *Ugo Lionetti* con l'assistenza dei membri del Comitato direttivo centrale signori: *Arturo Belotti, Antonino Castillett, Rodolfo Cecconi, Francesco Cerutti, Donato David, Cesare Lancellotti, Riccardo Mangiagalli, Costante Pistocchi, Alfredo Sarno, Mauro Sarti, Remo Stanzani* ed *Ezio Terenzani;*

la Federazione Italiana Bancari (F.I.B.), rappresentata dal segretario generale sig. *Luigi Perinelli* e dai segretari sigg.: *Umberto Corradini, Giacomo Costa, Lorenzo Ferrandini* e *Giovanni Starita;*

la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito (F.I.D.A.C.), rappresentata dai segretari sigg.: *Lindo Farina, Bruno Oggiano, Ferruccio Olivetti, Giuseppe Prastaro* e *Filippo Sanacore;*

la Federazione Italiana Lavoratori Credito, Esattorie, Assicurazioni (F.I.L.C.E.A.), rappresentata dal segretario responsabile sig. *Ugo Scimonelli,* dal segretario sig. *Armando Gatti* e dai membri del Comitato direttivo signori: *Lorenzo Castellani, Enrico Felli* e *Gregorio Morelli;*

l'Unione Italiana Bancari (U.I.B.), rappresentata dai segretari nazionali sigg: *Giorgio Pecci, Renato Perrino* e *Loris Rossi;*

premesso che l'Assicredito — come risulta dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati il 1 agosto 1955, per gli impiegati, le impiegate e i commessi delle aziende di credito e per il personale ausiliario delle aziende di credito — si è impegnata a rivolgere alle aziende associate una « raccomandazione » affinché le stesse abbiano ad esaminare col massimo spirito di comprensione il problema del trattamento di previdenza andando incontro nel miglior modo possibile alle aspirazioni del personale in contemperata valutazione delle situazioni in atto e delle possibilità aziendali;

premesso che le aziende associate all'Assicredito di cui all'unito elenco (all. *A*) hanno dichiarato di essere disposte ad accogliere la « raccomandazione » medesima attraverso un provvedimento che tenga in particolare considerazione la posizione dei lavoratori anziani prossimi a lasciare il servizio, e previo eventuale coordinamento per la conservazione del miglior trattamento aziendale laddove in atto;

premesso che a tal fine le aziende stesse hanno dato mandato all'Assicredito di stipulare con le Organizzazioni sindacali rappresentanti il dipendente personale, un accordo che determini — sulla base della dichiarazione effettuata dall'Assicredito in data 17 febbraio 1955 — le modalità e i termini per la disciplina del trattamento previdenziale a favore del personale stesso;

si è convenuto:

Art. 1.

Le aziende di cui all'unito elenco (all. *A*) garantiranno, secondo le norme di cui al presente accordo, ai lavoratori, aventi diritto alla pensione « I.N.P.S. vecchiaia », che per qualsiasi motivo — escluso quello per licenziamento in tronco — fossero cessati o cessassero dal servizio nel periodo 1 gennaio 1952-31 dicembre 1964 un importo da aggiungersi alla pensione I.N.P.S. (vecchiaia) in modo da assicurare complessivamente un trattamento corrispondente a quello che — in relazione agli anni di servizio prestato presso l'azienda, con un massimo di 35 anni e con un minimo di 15 anni, per ogni categoria di lavoratori — risulta dalle allegate tabelle (all. B1 e B2). Ai fini di cui sopra le frazioni di anno superiori a sei mesi saranno considerate come anno intero.

Il diritto alla integrazione di cui sopra è condizionato all'esercizio effettivo della facoltà di riscatto prevista dalla legge 28 luglio 1950, n. 633 e successive proroghe di cui alle leggi 20 novembre 1951, n. 1518 e 13 luglio 1954, n. 557.

L'importo di cui al primo comma del presente articolo risulterà dal raffronto per differenza fra il trattamento indicato nelle allegate tabelle — per le categorie professionali e di piazza alle quali il lavoratore appartiene all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro ed in relazione agli anni di servizio prestati presso la azienda — e la pensione corrisposta dall'I.N.P.S.

Quando la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga in piazza di categoria inferiore, nella quale il lavoratore sia stato trasferito non a propria richiesta da meno di due anni, agli effetti del presente accordo si considererà il trattamento spettante ai lavoratori della piazza di provenienza.

Art. 2.

Ai fini del raffronto di cui al terzo comma dell'articolo 1 non si terrà conto — su richiesta dell'interessato, corredata dalla debita documentazione, e sempre con effetto dalla data di presentazione della documentazione stessa — della quota parte della pensione I.N. P.S. afferente:

a) alla iscrizione obbligatoria dei lavoratori per un periodo superiore ai 35 anni;

b) al differimento volontario della percezione della pensione I.N.P.S. (art. 12 regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 modificato dalla legge 4 aprile 1952, n. 218);

c) a contribuzione obbligatoria per prestazioni di lavoro presso altre aziende;

d) a contribuzione volontaria del lavoratore (art. 5 legge 4 aprile 1952, n. 218);

e) a contribuzioni risultanti da accreditamenti di ufficio di cui all'art. 136, primo comma regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Per la determinazione della quota parte di pensione relativa ai periodi di cui al precedente comma, si moltiplicherà l'importo delle marche assicurative afferenti a tali periodi (dal 1 luglio 1920 al 1 aprile 1943 da computarsi ai sensi dell'art. 4 del regio decreto legge 18 marzo 1943, n. 126) per il coefficiente 9,75.

Art. 3.

Ai fini del raffronto di cui al terzo comma dell'art. 1, la pensione I.N.P.S. effettivamente liquidata si considererà come maggiorata delle quote di cui all allegato prospetto (all. C) nei confronti:

a) di coloro che hanno compiuto i 60 anni di età se uomo o 55 se donna nel periodo 1 maggio 1939-1 settembre 1950 e che pertanto hanno potuto effettuare il riscatto di cui alla legge 28 luglio 1950, n. 633 e successive proroghe di cui alle leggi 20 novembre 1951, n. 1518 e 13 luglio 1954, n. 557, limitatamente ai periodi di lavoro fino al compimento della suddetta età;

b) di coloro che per aver compiuto i 60 anni se uomo o 55 se donna nel periodo 1 settembre 1950-1 maggio 1952 risultino in questo periodo non soggetti all'obbligo assicurativo presso l'I.N.P.S.

Art. 4.

Il trattamento di cui al presente accordo è aumentato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico per il quale sia stato riconosciuto un analogo aumento della pensione I.N.P.S. e fino a quando questo aumento sarà corrisposto dall'I.N.P.S. Conseguentemente il raffronto previsto dal terzo comma dell'art. 1 tra il trattamento del primo comma dello stesso articolo e la pensione I.N.P.S. sarà effettuato tenendo conto della predetta maggiorazione apportata sia al detto trattamento, sia alla pensione I.N.P.S.

Art. 5.

Il trattamento di cui al presente accordo — nel caso della risoluzione del rapporto di lavoro per iniziativa dell'Azienda — spetta al lavoratore che abbia compiuto 60 anni di età se uomo o 55 anni di età se donna.

Art. 6.

Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga quando il lavoratore abbia superato i 60 anni di età se uomo (55 se donna) e il lavoratore stesso abbia differito la percezione della pensione I.N.P.S., la azienda provvederà a corrispondere dall'atto della risoluzione del rapporto la quota integrativa spettantegli tenendo conto degli incrementi della pensione I.N. P.S. di cui al secondo comma dell'art. 27 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 7.

Nel caso in cui il lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell'azienda, non abbia raggiunto i 60 anni di età se uomo (55 se donna), ma abbia maturato non meno di 15 anni di servizio presso l'azienda — e sempre che il lavoratore compia rispettivamente i 60 anni se uomo o i 55 se donna entro il 31 dicembre 1964 — spetterà dal compimento del 60° anno di età (e rispettivamente dal 55°) il trattamento di cui al presente accordo.

Art. 8.

Nel caso in cui, prima del compimento del 60° anno di età se uomo o 55° se donna, il lavoratore risolva di sua iniziativa il rapporto di lavoro avendo maturato una anzianità di servizio non inferiore ai 35 anni, il trattamento di cui al presente accordo gli sarà riconosciuto a far tempo però dal compimento dell'età suddetta, in quanto questa si raggiunga entro il 31 dicembre 1964.

Art. 9.

Il trattamento di cui al presente accordo, in quanto corrisposto al lavoratore che di sua iniziativa risolve il rapporto di lavoro, si intende riconosciuto anche come corrispettivo della facoltà dell'azienda di avvalersi della norma di cui all'art. 2125 del Codice civile per un periodo non superiore ad anni due dalla cessazione del rapporto.

Art. 10.

Qualora la risoluzione del rapporto avvenga per invalidità permanente — che comporti il pensionamento allo stesso titolo da parte dell'I.N.P.S. — al lavoratore verrà riconosciuto il trattamento di cui al presente accordo, indipendentemente dalla età del lavoratore stesso quando abbia maturato non meno di 5 anni di anzianità di servizio prestato presso l'azienda.

Il trattamento di cui al presente articolo si intende compensabile con eventuali prestazioni derivanti da assicurazioni non obbligatorie stipulate a proprio carico dall'azienda a favore del lavoratore.

Art. 11

Qualora la risoluzione del rapporto avvenga per morte e semprechè il lavoratore abbia maturato al momento del decesso almeno 5 anni di servizio presso la azienda, al coniuge superstite, che abbia diritto alla pensione indiretta dell'I.N.P.S. e finchè tale diritto sussista, verrà riconosciuto il 50 % del trattamento di cui al presente accordo in relazione agli anni di anzianità di servizio maturati presso l'azienda dal defunto.

Art. 12.

In caso di morte del beneficiario del trattamento di cui al presente accordo al coniuge superstite verrà conservata la prestazione ridotta nella misura del 50 %. Il godimento di tale prestazione è peraltro subordinato alle condizioni previste per il caso contemplato dall'articolo precedente.

Art. 13.

In caso di decesso del lavoratore in costanza del rapporto — semprechè abbia maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio presso l'azienda — oppure mentre già fruiva del trattamento di cui al presente accordo quando, oltre al coniuge che abbia diritto alla pensione ridotta di cui agli articoli 11 e 12, vi siano figli superstiti che abbiano diritto allo stesso titolo alla pensione I.N.P.S. e fino a quando tale diritto sussista verrà corrisposto per ciascuno di essi un assegno in misura pari al 20 % della quota integrativa di cui il defunto fruiva o che sarebbe spettata al defunto in relazione alla anzianità di servizio.

Tale assegno sarà invece corrisposto nella misura del 30 % della quota integrativa qualora la pensione I.N.P.S. sia dovuta soltanto ai figli superstiti e per ciascuno di essi. Resta fermo in ogni caso che il cumulo degli assegni corrisposti ai superstiti (coniuge e/o figli) non potrà superare il 100 % della quota integrativa della quale il defunto fruiva o che al defunto stesso sarebbe spettata.

Art. 14.

Nel caso di decesso del beneficiario del trattamento di cui al presente accordo — qualora non vi siano nè coniuge nè figli superstiti — a ciascuno dei genitori di età superiore ai 65 anni, che non siano titolari di pensione diretta, semprechè abbiano diritto alla pensione di riversibilità I.N.P.S., sarà corrisposto il trattamento di cui al presente accordo nella misura del 15 % di quello di cui già fruiva il beneficiario deceduto.

Art. 15.

In tutti i casi in cui nel testo del presente accordo si fa riferimento alla anzianità di servizio prestato presso l'azienda, si intende escluso il servizio prestato in periodo antecedente al 1° luglio 1920.

Art. 16.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente accordo, gli interessati sono tenuti a presentare la documentazione rilasciata dall'I.N.P.S. da cui risulti l'ammontare del trattamento di pensione di cui essi fruiscono o avrebbero fruito all'atto della risoluzione del rapporto.

La richiesta della liquidazione della pensione I.N.P.S. deve essere avanzata dagli interessati entro il termine di 90 giorni dalla data in cui matura il diritto alla pensione stessa e la documentazione dell'avvenuta liquidazione deve essere esibita all'azienda entro 30 giorni da tale liquidazione.

I beneficiari considerati agli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente accordo sono tenuti altresì ad esibire, in via trimestrale, idonea documentazione da cui risulti che essi continuano a beneficiare del trattamento I.N.P.S.

Art. 17

I trattamenti di cui al presente accordo in relazione a quanto praticato dall'I.N.P.S. vengono ripartiti in 13 mensilità e corrisposti in via bimestrale, la 13ª mensilità viene corrisposta nel mese di dicembre.

Gli importi relativi vengono corrisposti sotto deduzione delle trattenute di legge.

La prima rata del trattamento previsto dal presente accordo sarà corrisposta con decorrenza dalla stessa data di liquidazione della pensione I.N.P.S., ed in ogni caso non prima dell'ultimo giorno del mese successivo a quello nel quale verrà a scadere il preavviso (sia prestato in servizio, sia monetizzato).

Art. 18.

Le pensioni e gli assegni spettanti ai titolari od ai loro aventi causa hanno carattere strettamente alimentare.

Subordinatamente alle norme speciali legislative vigenti in materia, esse non possono essere cedute nè alienate, nè vincolate sotto forma alcuna e per nessun motivo o titolo nè in tutto nè in parte.

Art. 19.

I trattamenti di cui al presente accordo non vengono riconosciuti al personale ad orario ridotto.

Art. 20.

I trattamenti previsti dal presente accordo decorrono dalla data del 1° agosto 1955.

Tali trattamenti assorbiranno fino a concorrenza ogni e qualsiasi trattamento che con le stesse finalità fosse stato o fosse riconosciuto dalle aziende, previo l'eventuale coordinamento per la conservazione del miglior trattamento aziendale laddove in atto.

Allegato A

ELENCO DELLE AZIENDE
CUI SI APPLICA L'ACCORDO 25 NOVEMBRE 1955

Elenco delle aziende cui si applica l'accordo 25 novembre 1955 concernente il trattamento previdenziale:

Banca piccolo credito bergamasco, Bergamo;

Banca provinciale lombarda, Bergamo;

Banca popolare di Bergamo, Bergamo;

Banca popolare di Bologna, Bologna;

Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, Chiavari;

Banco Lariano, Como;

Banca popolare di Cremona, Cremona;

Istituto di credito agrario della provincia di Ferrara, Ferrara;

Banca popolare di Lecco, Lecco;

Banca mutua popolare agricola di Lodi, Lodi;

Banca popolare di Luino e di Varese, Luino;

Banca agricola mantovana, Mantova;

Banca agricola milanese, Milano;

Banca Bellinzaghi, Milano;

Banca Lombarda DD.CC., Milano;

Banca milanese di credito, Milano;

Banca popolare di Milano, Milano;

Banca privata finanziaria, Milano;

Banca Unione, Milano;

Banca Vonwiller, Milano;

Credito commerciale, Milano;

Istituto centrale banche popolari italiane, Milano;

Istituto commerciale laniero italiano, Milano;

Società italiana di credito, Milano;

Banca di Calabria, Napoli;

Banca popolare di Padova e Treviso, Padova;

Banca agricola e commerciale, Reggio Emilia;

Credito Varesino, Varese;

Banca popolare di Intra, Verbania;

Banca mutua popolare di Verona, Verona.

ALLEGATO B1 - N. 1

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE A' SENSI DELL'ART. 1

CAPO UFFICIO

Anzianità anni	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio				
	Piazze di 1ª cat.	Piazze di 2ª cat.	Piazze di 3ª cat.	Piazze di 4ª cat.	Piazze di 5ª cat.
5	106.800	102.000	99.450	99.250	95.800
6	122.600	117.650	113.000	112.550	109.150
7	138.450	133.450	128.650	126.100	122.650
8	154.200	149.250	144.300	139.650	136.200
9	170.000	165.050	160.050	155.450	151.850
10	185.800	180.800	175.850	171.250	167.500
11	203.700	196.600	191.650	187.000	183.300
12	221.600	212.400	207.450	202.800	199.100
13	242.450	233.150	226.050	221.450	218.300
14	268.100	258.700	249.650	245.000	243.600
15	293.050	284.650	275.500	270.700	268.250
16	316.600	310.300	301.350	296.350	291.850
17	340.100	335.250	327.200	322.200	317.700
18	363.500	358.750	352.850	348.050	343.550
19	388.750	384.150	377.800	373.900	369.400
20	414.000	409.400	401.300	399.550	395.050
21	439.400	434.850	426.700	424.500	419.950
22	464.850	460.300	451.950	447.850	443.500
23	489.550	485.700	477.400	473.100	468.900
24	512.900	511.100	502.800	498.350	494.150
25	536.200	535.850	528.250	519.600	519.600
26	553.550	553.400	547.900	543.450	539.250
27	559.400	559.400	555.300	550.850	547.350
28	565.250	565.250	561.150	556.900	555.500
29	571.100	571.100	567.000	562.900	562.900
30	576.900	576.900	572.850	568.750	568.750
31	582.150	582.150	578.650	574.550	574.550
32	586.100	586.100	584.500	580.400	580.400
33	590.050	590.050	589.700	586.200	586.200
34	593.850	593.850	593.700	592.100	592.100
35	611.100	605.900	600.150	599.200	598.150

ALLEGATO B1 - N. 2

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE A' SENSI DELL'ART. 1

V. CAPO UFFICIO

Anzianità anni	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio				
	Piazze di 1ª cat.	Piazze di 2ª cat.	Piazze di 3ª cat.	Piazze di 4ª cat.	Piazze di 5ª cat.
5	99.450	99.250	95.450	91.700	89.950
6	113.000	112.550	108.800	105.000	101.600
7	128.650	126.100	122.100	118.300	114.900
8	144.300	139.650	135.450	131.650	128.200
9	160.050	155.450	148.950	145.200	141.550
10	175.850	171.250	162.500	158.700	154.850
11	191.650	187.000	178.300	174.350	168.400
12	207.450	202.800	194.100	190.000	181.900
13	228.200	221.450	217.550	209.250	201.150
14	253.850	245.000	238.800	234.700	226.600
15	279.700	270.700	263.600	260.150	252.100
16	305.550	296.350	287.200	285.600	277.550
17	331.400	322.200	312.850	310.450	303.000
18	357.050	348.050	338.550	334.050	328.300
19	382.000	373.900	364.400	359.900	355.050
20	405.500	399.550	390.250	385.750	380.750
21	430.950	424.500	416.100	411.600	406.600
22	456.200	447.850	441.750	437.200	432.450
23	481.600	473.100	468.550	462.150	458.300
24	507.050	498.350	493.800	485.700	483.950
25	531.750	523.800	519.250	511.100	508.850
26	549.300	543.450	538.550	530.600	526.500
27	555.300	550.850	547.000	538.500	532.550
28	561.150	556.900	555.150	546.450	538.650
29	567.000	562.900	562.550	554.400	544.700
30	572.850	568.750	568.550	562.350	550.750
31	578.650	574.550	574.550	569.600	556.150
32	584.500	580.400	580.400	575.250	560.100
33	589.700	586.250	586.250	580.900	504.100
34	593.700	592.100	592.100	586.600	567.850
35	605.200	599.900	594.150	593.150	585.200

ALLEGATO B1 – N. 3

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE A' SENSI DELL'ART. 1

CAPO REPARTO O SEZIONE

Anzianità anni	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio				
	Piazze di 1ª cat.	Piazze di 2ª cat.	Piazze di 3ª cat.	Piazze di 4ª cat.	Piazze di 5ª cat.
5	99.250	92.050	89.950	89.800	86.500
6	112.550	105.350	101.600	101.200	97.900
7	126.100	118.700	114.900	114.550	109.500
8	139.650	132.000	128.200	127.850	121.150
9	155.300	145.550	141.550	141.200	134.450
10	170.900	159.050	154.850	154.500	147.750
11	186.700	174.850	168.400	168.050	161.050
12	202.500	190.650	181.900	181.550	174.400
13	221.050	209.900	201.150	198.550	191.900
14	244.700	235.350	226.600	221.750	216.750
15	270.350	260.800	252.100	247.200	243.350
16	296.050	286.100	277.550	272.600	268.800
17	321.900	316.400	303.000	298.150	294.250
18	347.750	338.550	328.300	323.600	319.750
19	373.600	364.250	355.050	348.450	345.200
20	399.250	390.250	380.750	372.000	370.500
21	424.200	416.100	406.600	397.850	397.250
22	447.700	441.750	432.450	423.700	422.950
23	473.100	466.700	458.300	449.550	448.300
24	498.350	490.050	483.950	475.200	476.600
25	523.800	515.300	508.850	500.850	500.500
26	543.450	534.800	526.500	520.700	520.350
27	550.850	542.750	532.550	528.350	528.000
28	556.900	550.700	538.650	534.400	534.050
29	562.900	557.900	544.700	540.500	540.150
30	568.750	563.750	550.750	546.550	546.200
31	574.550	569.600	556.150	552.650	552.300
32	580.400	575.250	560.100	558.700	558.350
33	586.250	580.900	564.100	564.100	563.750
34	592.100	586.600	567.850	567.850	567.700
35	597.300	592.200	583.200	581.150	579.150

ALLEGATO B1 – N. 4

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE A' SENSI DELL'ART. 1

IMPIEGATO 1ª CATEGORIA

Anzianità anni	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio				
	Piazze di 1ª cat.	Piazze di 2ª cat.	Piazze di 3ª cat.	Piazze di 4ª cat.	Piazze di 5ª cat.
5	91.700	89.800	89.500	86.150	83.200
6	105.000	101.200	100.900	97.600	94.600
7	118.300	114.550	112.500	109.000	106.050
8	131.650	127.850	124.100	120.450	117.450
9	145.200	141.200	137.450	132.050	129.050
10	158.700	154.500	150.750	143.650	140.650
11	174.350	168.050	164.050	156.950	154.000
12	190.000	181.550	177.400	170.300	167.300
13	209.250	204.850	194.350	187.600	184.600
14	234.700	230.150	217.700	212.250	209.250
15	260.150	255.650	243.350	236.550	234.100
16	285.600	281.100	268.800	259.900	258.950
17	312.550	306.550	294.250	285.550	285.550
18	338.250	332.000	319.750	311.000	311.000
19	364.100	358.950	345.200	336.450	336.450
20	389.950	380.450	370.500	361.900	361.900
21	415.800	406.300	397.250	387.400	387.400
22	441.450	432.150	422.900	412.650	412.650
23	466.350	458.000	448.800	439.600	439.450
24	489.900	483.650	474.650	465.450	465.100
25	515.300	508.550	500.500	491.300	490.750
26	534.800	526.350	520.350	511.400	511.050
27	542.750	532.550	528.000	519.950	519.600
28	550.700	538.650	534.050	528.250	527.950
29	557.900	544.700	540.150	535.900	535.550
30	563.750	550.750	546.200	541.800	541.650
31	569.600	556.150	552.300	548.050	547.700
32	575.250	560.100	558.350	554.150	553.800
33	580.900	564.100	563.700	560.200	559.850
34	586.600	567.850	567.700	566.300	565.950
35	592.200	571.650	571.650	571.650	571.250

ALLEGATO B1 – N. 5

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE A' SENSI DELL'ART. 1

IMPIEGATO 2ª CATEGORIA

Anzianità anni	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio				
	Piazze di 1ª categoria	Piazze di 2ª categoria	Piazze di 3ª categoria	Piazze di 4ª categoria	Piazze di 5ª categoria
5	89 500	83.150	81.500	81.150	78 250
6	100.900	94.600	91.300	90.950	88.000
7	112.350	106.000	102.700	100.700	97.750
8	123 750	117.450	114.150	110.450	107.550
9	137 100	128.900	125.550	121.900	118 950
10	150 400	140.300	137.000	133.300	130 400
11	163 700	156.600	148.400	144.750	141 800
12	177 050	166.950	159.850	156.200	153 250
13	193 800	184.250	177.150	171.600	169 150
14	216 950	208.900	201.800	194.500	193 350
15	240 300	233.550	226.450	219.350	217 250
16	263 500	258.200	251 100	244.000	240 400
17	288 800	282.500	275.750	268.650	265 200
18	314 100	305.700	300.400	293.250	289 850
19	339 600	331.000	324.700	317.900	314 500
20	365 050	356.300	347.900	342.550	339.150
21	389 900	381 750	373.350	366.850	363 450
22	41[illegible] 450	407.250	398.800	390.050	386.650
23	437.000	432.050	424.250	415.550	411 950
24	457 950	453.000	447.100	438.350	434 600
25	478 400	471.300	466.700	458.550	454 800
26	494 800	485.600	480.950	474.750	471 000
27	503 150	491.900	487.250	482.300	479 150
28	511 300	498.150	493.500	488.550	487 150
29	518 750	504.400	499.750	494.800	494.500
30	524 800	510.450	506.050	501.100	500 750
31	530.850	515.800	512.300	507.350	507 050
32	536.750	519.750	518.350	513.600	513 300
33	542 650	523.700	523.700	519.900	519.600
34	548 550	527.500	527.500	525.950	525 650
35	554 350	531 300	531.300	531.300	530 950

ALLEGATO B1 N. 6

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE A' SENSI DELL'ART. 1

IMPIEGATA 1ª CATEGORIA

Anzianità anni	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio				
	Piazze di 1ª categoria	Piazze di 2ª categoria	Piazze di 3ª categoria	Piazze di 4ª categoria	Piazze di 5ª categoria
5	75.900	72.600	69.250	67 250	67 250
6	87.350	84.000	80.700	77 050	77 050
7	98.950	95.450	92.150	88 450	86 800
8	110.550	106.850	103.550	99.900	96 550
9	123.850	118.450	115.000	111 300	108 000
10	137.150	130.050	128.400	122.750	119 450
11	150.500	143.400	139.750	134 150	130 850
12	163.800	156.700	153.050	145 600	142 300
13	180.800	174.000	170.350	162 900	157 850
14	204.000	198.650	195.000	187 700	181 000
15	229.300	223.450	219.650	212 550	205 800
16	254.600	246.200	244.300	237 200	230 450
17	280.050	271.500	268.600	261 850	255 100
18	305.550	296.800	291.800	286 500	279 750
19	331.000	322.250	317.250	310 800	304 600
20	356.300	347.700	342.700	334 000	329 450
21	380.950	376.100	368.200	359 450	355 900
22	404.500	398.450	393.650	384 900	381 150
23	430.200	423.150	418.500	410 400	406 650
24	453.250	444.050	439.400	433 200	429 450
25	473.800	464.500	457.750	452 800	449 650
26	490.200	480.900	472.050	467 100	465 650
27	497.800	489.250	478.300	473 350	473 050
28	504.050	497.400	484.550	479 600	479 300
29	510.250	504.800	490.800	485 900	485 550
30	516.350	510.900	496.900	492 150	491 850
31	522.400	517.000	502.250	498 400	498 100
32	528.500	522.850	506.000	504 450	504 150
33	534.550	528.750	509.800	509 800	509 500
34	540.650	534.650	513.600	513.000	513 450
35	546.000	540.550	517.400	517 400	517 400

ALLEGATO B1 N 7

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE A' SENSI DELL'ART. 1

IMPIEGATA 2ª CATEGORIA

Anzianità anni	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio				
	Piazze di 1ª Cat.	Piazze di 2ª Cat.	Piazze di 3ª Cat.	Piazze di 4ª Cat.	Piazze di 5ª Cat.
5	72.300	67.600	67.250	64.350	61 600
6	83.700	77.400	77.050	74.100	71 200
7	95.150	88.800	86.800	83.900	80 950
8	106.550	100.250	96.550	93.650	90 700
9	118.000	111.650	108.000	103.400	100 500
10	129.400	123.100	119.450	113.200	110 250
11	142.750	134.500	130.850	124.600	121 550
12	156.050	145.950	142.300	135.950	132 800
13	173.350	161.550	158.150	151.900	148 700
14	198.000	184.450	180.600	176.150	172 900
15	222.100	209.100	203.750	199.900	197 100
16	245.250	233.750	226.650	222.800	221 350
17	268.400	258.400	251.300	245.900	245 100
18	291.350	283.050	276.000	268.850	268 000
19	314.550	307.150	300.600	293.000	292 850
20	337.750	330.150	325.250	318.150	317 450
21	363.100	353.350	349.350	342.800	342 100
22	388.400	376.550	372.300	367.450	366.750
23	413.200	401.850	395.500	391.500	390.850
24	434.150	424.500	416.100	411.950	411 350
25	452.450	444.700	436.150	429.800	429 450
26	466.750	460,700	452.150	443.750	443 400
27	473.050	468.100	460.150	449.650	449 300
28	479.300	474.350	468.000	455.550	455 200
29	485.550	480.600	475.200	461.450	461 050
30	491.850	486.900	481.300	467 150	466 950
31	498.100	493.150	487.400	472.250	472 250
32	504.150	499.400	493.500	476.250	476 250
33	509.500	505.700	499.650	480.250	480 250
34	513.450	511.750	505.750	484.250	484 250
35	520.100	517.050	511.850	488.650	488 650

ALLEGATO B1 – N. 8

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE A' SENSI DELL'ART. 1

CAPO COMMESSO

Anzianità anni	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio				
	Piazze di 1ª Cat.	Piazze di 2ª Cat.	Piazze di 3ª Cat.	Piazze di 4ª Cat.	Piazze di 5ª Cat.
5	86 500	83 150	81 500	80 800	78 250
6	97.900	94 600	91 300	90 600	88 000
7	109.350	106 000	102 550	100 350	97 750
8	120.750	117 450	113 800	110 100	107 550
9	132.200	128 900	125 250	119.900	117 300
10	143.600	140 300	136.650	129 650	127 100
11	156.950	151 750	148 100	141 100	138.500
12	170.250	163 150	159 550	152 500	149 950
13	187.550	178 750	174 950	167 900	165 800
14	212.200	201 700	197 700	190 850	190.050
15	236.300	226 300	220 650	213 800	213 800
16	259.300	250 950	243 350	236 700	236 700
17	282.300	275 050	268 200	259 800	259 650
18	305.250	298 050	292 850	282 750	282 400
19	328.450	321 050	316 950	307 400	307 050
20	351.650	344 000	340 100	332 050	331 700
21	376.950	367 200	363 250	356 650	356 300
22	402.300	390 400	386 200	381 300	380 950
23	427 100	415 750	409 400	405.400	405 050
24	448.050	438 400	430 000	425 750	425 400
25	466.350	458 600	450 050	443 700	443 350
26	480.650	474 600	466 050	457 650	457 300
27	486.950	481 950	474 050	463 550	463 150
28	493.200	488 250	481 900	469 450	469 050
29	499.450	490 500	489 100	475 300	474 950
30	505.750	500 800	495 200	481.050	480 850
31	512.000	507 050	501 300	486 150	486 150
32	518.050	513 300	507 400	490 150	490 150
33	523.400	519 600	513 350	494 150	494 150
34	527.350	525 650	519 650	498 150	498.150
35	535.200	530 950	525 700	502 100	502.100

ALLEGATO B1 N. 9

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE A' SENSI DELL'ART. 1

V. CAPO COMMESSO

Anzianità anni	Trattamento di anzianità agli anni di anzianità di servizio				
	Piazze di 1ª cat.	Piazze di 2ª cat.	Piazze di 3ª cat.	Piazze di 4ª cat.	Piazze di 5ª cat.
5	86.150	81.500	81.150	78.250	75.500
6	97.600	91.300	90.950	88.000	85.100
7	109.000	102.700	100.700	97.750	94.850
8	120.450	114.150	110.450	107.550	104.600
9	131.900	125.550	121.900	117.300	114.400
10	143.300	137.000	133.350	127.100	124.150
11	154.900	148.400	144.750	138.500	133.900
12	166.500	159.850	156.150	149.950	143.700
13	183.800	175.250	171.600	165.800	159.600
14	208.450	198.000	194.500	190.050	183.800
15	232.550	222.700	217.450	213.800	208.000
16	255.700	247.300	240.200	236.700	232.200
17	278.850	271.950	264.850	259.650	255.950
18	301.850	294.850	289.500	282.400	278.900
19	325.050	320.700	314.150	305.300	302.000
20	348.250	343.650	338.800	328.250	324.950
21	371.450	366.850	362.900	353.300	349.600
22	394.650	390.050	385.850	377.550	374.200
23	419.950	413.250	408.850	401.650	398.850
24	442.450	433.850	429.200	422.000	420.850
25	461.850	453.900	447.150	439.700	439.700
26	476.150	469.900	461.050	453.400	453.400
27	482.400	477.300	466.950	459.100	459.100
28	488.700	483.350	472.850	464.800	464.800
29	494.950	489.500	478.150	470.450	470.450
30	501.200	495.650	482.150	476.150	476.150
31	507.450	501.750	486.150	481.800	481.800
32	513.500	507.850	490.150	487.350	487.350
33	519.600	513.950	494.150	492.200	492.200
34	525.650	519.850	498.150	496.000	496.000
35	534.000	526.700	503.200	500.800	500.800

ALLEGATO B1 N. 10

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE A' SENSI DELL'ART. 1

COMMESSO I CATEGORIA

Anzianità anni	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio				
	Piazze di 1ª cat.	Piazze di 2ª cat.	Piazze di 3ª cat.	Piazze di 4ª cat.	Piazze di 5ª cat.
5	83.000	81.150	78.250	75.500	73.850
6	94.300	90.950	88.000	85.100	82.150
7	105.700	100.700	97.750	94.850	91.750
8	117.150	110.450	107.550	104.600	101.350
9	128.550	121.900	117.300	114.400	111.100
10	140.000	133.350	127.100	124.150	120.900
11	151.400	144.750	138.500	133.950	130.650
12	162.850	156.150	149.950	143.700	140.400
13	180.150	171.600	165.800	159.600	157.650
14	204.800	194.500	190.050	183.800	177.400
15	229.450	217.650	213.800	208.000	201.750
16	254.100	240.550	236.700	232.250	226.000
17	278.200	262.150	259.800	255.950	250.200
18	301.300	289.850	282.750	278.900	274.400
19	324.450	314.500	307.400	302.000	298.150
20	347.450	339.150	332.050	324.950	321.100
21	370.650	359.650	356.650	349.600	344.200
22	393.850	386.200	381.300	374.200	367.100
23	419.150	409.400	405.400	398.850	391.750
24	441.850	430.000	425.750	420.900	413.800
25	461.400	450.050	443.700	439.700	433.150
26	475.700	466.050	457.650	453.400	448.500
27	481.950	474.050	463.550	459.100	455.300
28	488.250	481.900	469.400	464.800	461.000
29	494.500	489.100	475.300	470.450	466.700
30	500.750	495.200	481.050	476.150	472.350
31	507.050	501.300	486.150	481.800	478.050
32	513.300	507.400	490.150	487.350	483.750
33	519.600	513.550	494.150	492.200	489.400
34	525.650	519.650	498.150	496.000	494.900
35	533.150	525.700	502.100	499.800	499.800

ALLEGATO B1 - N. 11

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE A' SENSI DELL'ART. 1

COMMESSO 2ª CATEGORIA

Anzianità	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio				
anni	Piazze di 1ª cat.	Piazze di 2ª cat.	Piazze di 3ª cat.	Piazze di 4ª cat.	Piazze di 5ª cat.
5	81.500	80.800	75.500	73.850	73.500
6	91.300	90.600	85.100	82.150	81.800
7	102.550	100.350	94.850	91.750	90.100
8	113.800	110.100	104.600	101.350	98.400
9	125.250	119.900	114.400	110.950	108.000
10	136.650	129.650	124.150	120.550	117.600
11	148.100	141.100	133.950	130.300	125.750
12	159.550	152.500	143.700	140.050	137.150
13	174.950	167.900	159.400	154.300	151.350
14	197.700	190.850	183.500	177.050	174.100
15	220.450	213.800	207.700	199.750	196.850
16	243.200	236.700	231.900	222.300	219.550
17	267.850	259.650	255.650	246.550	243.800
18	292.500	282.400	278.600	270.750	267.850
19	316.600	305.150	301.500	294.500	292.100
20	339.750	327.900	324.250	317.450	316.300
21	362.850	352.550	347.000	340.350	340.050
22	385.850	377.200	369.750	363.300	362.950
23	406.200	398.650	391.800	383.600	383.250
24	421.300	413.750	408.550	398.450	398.100
25	433.950	426.200	422.100	410.850	410.500
26	444.400	436.400	432.450	420.950	420.650
27	450.300	442.100	438.300	426.600	426.300
28	456.200	447.750	444.000	432.200	431.900
29	461.450	453.450	449.650	437.300	437.000
30	465.450	459.100	455.350	441.250	441.100
31	469.450	464.800	461.000	445.250	445.200
32	473.450	470.500	466.700	449.200	449.200
33	477.500	475.550	472.400	453.150	453.150
34	481.500	479.350	478.050	457.150	457.100
35	487.500	483.100	483.100	461.100	461.100

ALLEGATO B1 - N. 12

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE A' SENSI DELL'ART. 1

OPERAIO

Anzianità	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio				
anni	Piazze di 1ª cat.	Piazze di 2ª cat.	Piazze di 3ª cat.	Piazze di 4ª cat.	Piazze di 5ª cat.
5	81.500	80.800	75.500	73.850	73.500
6	91.300	90.600	85.100	82.150	81.800
7	102.550	100.350	94.850	91.750	90.100
8	113.800	110.100	104.600	101.350	98.400
9	125.250	119.900	114.400	110.950	108.000
10	136.650	129.650	124.150	120.550	117.600
11	148.100	141.100	133.950	130.300	125.750
12	159.550	152.500	143.700	140.050	137.150
13	174.950	167.900	159.400	154.300	151.350
14	197.700	190.850	183.500	177.050	174.100
15	220.200	213.800	207.700	199.750	196.350
16	240.800	232.700	228.700	222.300	216.500
17	256.600	248.550	242.600	238.050	231.850
18	272.400	264.300	256.250	251.950	247.150
19	287.650	280.150	270.100	265.800	261.950
20	301.550	295.950	284.000	279.450	275.800
21	315.500	311.150	299.800	293.350	289.700
22	329.400	325.150	315.600	307.200	303.350
23	343.600	339.000	330.800	323.000	317.200
24	357.750	353.000	344.800	338.850	331.100
25	372.900	365.700	357.250	352.600	345.450
26	385.850	376.250	367.550	363.050	357.700
27	394.250	383.000	374.050	369.700	365.400
28	401.250	389.700	380.500	376.200	371.900
29	408.200	395.700	387.000	382.650	378.400
30	415.150	400.250	393.450	389.150	384.800
31	422.100	404.850	399.900	395.650	391.300
32	429.050	409.400	406.200	402.050	397.800
33	434.000	413.950	411.750	408.550	404.250
34	443.000	417.550	416.100	414.800	410.700
35	450.000	423.100	420.400	420.400	417.200

ALLEGATO B1 - N. 13

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE A' SENSI DELL'ART. 1

GUARDIA NOTTURNA

Anzianità anni	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio				
	Piazze di 1ª Cat.	Piazze di 2ª Cat.	Piazze di 3ª Cat.	Piazze di 4ª Cat.	Piazze di 5ª Cat.
5	81 150	78.050	74.200	73.500	73.300
6	90.950	87.650	82.500	81.800	81.450
7	100.700	97 400	92.100	90.100	89.750
8	110.450	107.200	101 700	98.400	98.050
9	121.450	118.100	111.450	106.700	106.350
10	132.600	129.300	121.250	115.000	114.700
11	145.700	140.600	132.300	125.850	124.250
12	158.950	152.100	143.550	136.900	133.850
13	172.900	164.700	155.900	149.150	150.000
14	187.400	178.750	169.700	163.050	165.400
15	200.350	192.550	183.700	177.250	178.150
16	213.050	205.450	197.950	191.600	190.850
17	225.800	218.350	212.250	204.250	203.500
18	238.500	231.250	226.500	216.750	216.250
19	251.200	244.150	240.300	229.350	228.950
20	263.950	256.900	253.200	241.850	241.450
21	278.600	269.600	266.100	256.100	254.000
22	293.350	282.350	278.850	270.450	266.500
23	307.500	295.050	291.550	284 150	280.250
24	320.500	307.750	304.250	297.000	293.150
25	332.100	321.150	315.600	308.550	304.700
26	343.300	334.100	326.550	319.450	315.700
27	351.000	342.900	333.900	326.800	323.250
28	358.700	350.600	341.300	334.150	330.900
29	366.550	358.400	348.200	341.600	338.050
30	374.450	366.200	353.850	349.100	345.500
31	382.300	374.100	359.650	356.650	353.050
32	390.300	382.050	365.450	364.250	360.650
33	397.650	390.000	371.300	371.300	368.200
34	403.650	398.100	377.200	377.200	375.900
35	410.000	406.500	383.450	383.450	383.450

ALLEGATO B1 N 11

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE A' SENSI DELL'ART. 1

UOMO DI FATICA

Anzianità anni	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio				
	Piazze di 1ª Cat.	Piazze di 2ª Cat.	Piazze di 3ª Cat.	Piazze di 4ª Cat.	Piazze di 5ª Cat.
5	80.800	75.500	73.850	73.300	71 150
6	90.600	85.100	82.150	81.450	79.300
7	100.350	94.650	90.450	89.750	87.450
8	110.100	104.250	98.750	98.050	95.550
9	119.900	114.050	108.350	106.350	103.900
10	129.650	123.800	117.950	114 700	112.200
11	139.400	134.900	128.950	124.250	121 700
12	150.700	146.200	140.250	133.950	131.400
13	164.000	158.500	154.350	145.950	142.450
14	178.000	172.350	166.450	159.650	155.900
15	192.400	184.650	178.950	172.100	168.900
16	205.050	196.900	191.200	184.550	181.150
17	217 700	210.450	203.500	197.050	193.600
18	230.200	223.100	215.750	209.450	206.100
19	242.700	235.750	228.000	221.950	218.550
20	255.150	248.400	240.300	234.200	231.000
21	267.650	261 100	253.800	246.500	243.450
22	280.100	273.550	266.500	258.750	255.750
23	292.600	286.050	279.150	272.650	268.000
24	305.100	298.550	291.600	286.450	280.300
25	319.150	311.150	304.200	300.050	294.300
26	330.400	321.950	314.950	310.950	306.550
27	338.050	329.200	322.200	318.350	314.800
28	345.700	336.500	329.500	325.650	322.300
29	353.400	343.300	336.850	333.000	329.800
30	361.100	349.000	344.250	340.350	337.150
31	368.950	354.700	351.650	347.800	344.600
32	376.800	360.450	359.250	355.300	352.100
33	385.100	366.250	366.250	362.900	359.600
34	392.500	372.050	372.050	370.500	367.200
35	400.000	377.200	377.200	376.850	374.200

ALLEGATO BI N. 15

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE A' SENSI DELL'ART. 1

DONNA DI PULIZIA

Anzianità anni	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio				
	Piazze di 1ª cat.	Piazze di 2ª cat.	Piazze di 3ª cat.	Piazze di 4ª cat.	Piazze di 5ª cat.
5	64.150	60.300	59.600	57.300	54.800
6	74.100	69.650	68.900	66.400	62.950
7	84.400	79.750	77.700	75.000	72.150
8	94.700	90.000	86.100	83.750	81.200
9	105.100	100.300	95.650	92.700	89.950
10	115.650	110.750	104.700	101.750	98.850
11	126.300	121.400	115.200	110.850	107.950
12	137.000	131.600	125.100	119.500	116.600
13	148.650	142.600	135.950	129.400	126.450
14	160.950	154.850	148.200	141.450	138.700
15	174.300	167.150	160.700	154.450	150.900
16	186.800	179.400	173.150	166.700	162.950
17	199.450	191.650	185.600	179.200	175.900
18	212.100	204.000	197.850	191.600	188.250
19	224.800	215.750	210.200	204.100	200.650
20	237.300	226.700	222.450	216.550	213.150
21	249.750	239.350	234.750	229.000	225.600
22	262.350	252.050	247.000	241.300	238.050
23	274.700	264.700	260.350	253.550	250.550
24	287.200	277.150	272.850	265.800	262.800
25	298.300	288.300	284.200	276.750	273.750
26	307.500	297.500	293.550	285.750	282.700
27	312.600	303.150	299.400	290.750	288.200
28	316.750	308.850	305.050	294.850	293.650
29	320.850	314.500	310.700	299.000	298.650
30	325.550	320.950	317.150	303.700	303.450
31	330.250	327.400	323.600	308.350	308.350
32	335.050	333.900	330.050	313.050	313.050
33	339.850	339.850	336.600	317.800	317.800
34	344.650	344.650	343.100	322.550	322.550
35	350.000	349.800	349.450	327.650	327.650

ALLEGATO B2 N. 1

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER CATEGORIA DI PIAZZE DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE A' SENSI DELL'ART. 1

PIAZZA DI Iª CATEGORIA

Anzianità	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio														
anni	Capo Ufficio	V. Capo Ufficio	Capo Rep. o sezione	Impiegato 1ª cat.	Impiegato 2ª cat.	Impiegata 1ª cat.	Impiegata 2ª cat.	Capo Commesso	V. Capo Commesso	Commesso 1ª cat.	Commesso 2ª cat.	Operaio	Guardia notturna	Uomo fatica	Donna pulizia
5	106.800	99.450	99.250	91.700	89.500	75.900	72.300	86.500	86.150	83.000	81.500	81.500	81.150	80.800	64.150
6	122.600	113.000	112.550	105.000	100.900	87.350	83.700	97.900	97.600	94.300	91.300	91.300	90.950	90.600	74.100
7	138.400	128.650	126.100	118.300	112.350	98.950	95.150	109.350	109.000	105.700	102.550	102.550	100.700	100.350	84.400
8	154.200	144.300	139.650	131.650	123.750	110.550	106.550	120.750	120.450	117.150	113.800	113.800	110.450	119.100	94.700
9	170.000	160.050	155.300	145.200	137.100	123.850	118.000	132.200	131.900	128.550	125.250	125.250	121.450	119.900	105.100
10	185.800	175.850	170.900	158.700	150.400	137.150	129.400	143.600	143.300	140.000	136.650	136.650	132.600	129.650	115.650
11	203.700	191.650	186.700	174.350	163.700	150.500	142.750	156.950	154.900	151.400	148.100	148.100	145.700	139.400	126.300
12	221.600	207.450	202.500	190.000	177.050	163.800	156.050	170.250	166.500	162.850	159.550	159.550	158.950	150.700	137.000
13	242.450	228.200	221.050	209.250	193.800	180.800	173.350	187.550	183.800	180.150	174.950	174.950	172.900	164.000	148.650
14	268.100	253.850	244.700	234.700	216.950	204.000	198.000	212.200	208.450	204.800	197.700	197.700	187.400	178.000	160.950
15	293.050	279.700	270.350	260.150	240.300	229.300	222.100	236.300	232.550	229.450	220.450	220.200	200.350	192.400	174.300
16	316.600	305.550	296.050	285.600	263.500	254.600	245.250	259.300	255.700	254.100	243.200	240.800	213.050	205.050	186.800
17	340.100	331.400	321.900	312.550	288.800	280.050	268.400	282.500	278.850	278.200	267.850	256.600	225.800	217.700	199.450
18	363.500	357.050	347.750	338.250	314.100	305.550	291.350	305.250	301.850	301.300	292.500	272.400	238.500	230.200	212.100
19	388.750	382.000	373.600	364.100	339.600	331.000	314.550	328.450	325.050	324.450	316.600	287.650	251.200	242.700	224.800
20	414.000	405.500	399.250	389.950	365.050	356.300	337.750	351.650	348.250	347.450	339.750	301.550	263.950	255.150	237.300
21	439.400	430.950	424.200	415.800	389.900	380.950	363.100	376.950	371.450	370.650	362.850	315.500	278.600	267.650	249.750
22	464.850	456.200	447.700	441.450	413.450	404.500	388.400	402.300	394.650	393.850	385.850	329.400	293.350	280.100	262.350
23	489.550	481.600	473.100	466.350	437.000	430.200	413.200	427.100	419.950	419.150	406.200	343.600	307.500	292.600	274.700
24	512.900	507.050	498.350	489.900	457.950	453.250	434.150	448.050	442.450	441.850	421.300	357.750	320.500	305.100	287.200
25	536.200	531.750	523.800	515.300	478.400	473.800	452.450	466.350	461.850	461.400	433.950	372.900	332.100	319.150	298.300
26	553.550	549.300	543.450	534.800	494.800	490.200	466.750	480.650	476.150	475.700	444.400	385.850	343.300	330.400	307.500
27	559.400	555.300	550.850	542.750	503.150	497.800	473.050	486.950	482.400	481.950	450.300	394.250	351.000	338.050	312.600
28	565.250	561.150	556.900	550.700	511.300	504.050	479.300	493.200	488.700	488.250	456.200	401.250	358.700	345.700	316.750
29	571.100	567.000	562.900	557.900	518.750	510.250	485.550	499.450	494.950	494.500	461.450	408.200	366.550	353.400	320.850
30	576.900	572.850	568.750	563.750	524.800	516.350	491.850	505.750	501.200	500.750	465.450	415.150	374.450	361.100	325.550
31	582.150	578.650	574.550	569.600	530.850	522.400	498.100	512.000	507.450	507.050	469.450	422.100	382.300	368.950	330.250
32	586.100	584.500	580.400	575.250	536.750	528.500	504.150	518.050	513.500	513.300	473.450	429.050	390.300	376.800	335.050
33	590.050	589.700	586.250	580.900	542.650	534.550	509.500	523.400	519.600	519.600	477.500	434.000	397.650	385.100	339.850
34	593.850	593.700	592.100	586.600	548.550	540.650	513.450	527.350	525.650	525.650	481.500	443.000	403.650	392.500	344.650
35	611.100	605.200	597.300	592.200	554.350	546.000	520.100	535.200	534.000	533.150	487.500	450.000	410.000	400.000	350.000

ALLEGATO B2 – N. 2

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER CATEGORIA DI PIAZZE DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE A' SENSI DELL'ART. 1

PIAZZA DI 2ª CATEGORIA

Anzianità anni	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio														
	Capo Ufficio	V. Capo Ufficio	Capo Repar. o Sezione	Impiegato 1ª cat.	Impiegato 2ª cat.	Impiegata 1ª cat.	Impiegata 2ª cat.	Capo Commesso	V. Capo Commesso	Commesso 1ª cat.	Commesso 2ª cat.	Operaio	Guardia notturna	Uomo fatica	Donna pulizia
5	102.200	99.250	92.050	89.800	83.150	72.600	67.600	83.150	81.500	81.150	80.800	80.800	78.050	75.500	60.300
6	117.650	112.550	105.350	101.200	94.600	84.000	77.400	94.600	91.300	90.950	90.600	90.600	87.650	85.100	69.650
7	133.450	126.100	118.700	114.550	106.000	95.450	88.800	106.000	102.700	100.700	100.350	100.350	97.400	94.650	79.750
8	149.250	139.650	132.000	127.850	117.450	106.850	100.250	117.450	114.150	110.450	110.100	110.100	107.200	104.250	90.000
9	165.050	155.450	145.550	141.200	128.900	118.450	111.650	128.900	125.550	121.900	119.900	119.900	118.100	114.050	100.300
10	180.800	171.250	159.050	154.500	140.300	130.050	123.100	140.300	137.000	133.350	129.650	129.650	129.300	123.800	110.750
11	196.600	187.000	174.850	168.050	156.600	143.400	134.500	151.750	148.400	144.750	141.100	141.100	140.600	134.900	121.400
12	212.400	202.800	190.650	181.550	166.950	156.700	145.950	163.150	159.850	156.150	152.500	152.500	152.100	146.200	131.600
13	233.150	221.450	209.900	204.850	184.250	174.000	161.550	178.750	175.250	171.600	167.900	167.900	164.700	158.500	142.600
14	258.700	245.000	235.350	230.150	208.900	198.650	184.450	201.700	198.000	194.500	190.850	190.850	178.750	172.350	154.850
15	284.650	270.700	260.800	255.650	233.550	223.450	209.100	226.300	222.700	217.650	213.800	213.800	192.550	184.650	167.150
16	310.300	296.350	286.100	281.100	258.200	246.200	233.750	250.950	247.300	240.550	236.700	232.700	205.450	196.900	179.400
17	335.250	322.200	310.400	306.550	282.500	271.500	258.400	275.050	271.950	262.150	259.650	248.550	218.350	210.450	191.650
18	358.750	348.050	338.550	332.000	305.700	296.800	283.050	298.050	294.850	289.850	282.400	264.300	231.250	223.100	204.000
19	384.150	373.900	364.250	358.950	331.000	322.250	307.150	321.050	320.700	314.500	305.150	280.150	244.150	235.750	215.750
20	409.400	399.550	390.250	380.450	356.300	347.700	330.150	344.000	343.650	339.150	327.900	295.950	256.900	248.400	226.700
21	434.850	424.500	416.100	406.300	381.750	376.100	353.350	367.200	366.850	359.650	352.550	311.150	269.600	261.100	239.350
22	460.300	447.850	441.750	432.150	407.250	398.450	376.550	390.400	390.050	386.200	377.200	325.150	282.350	273.550	252.050
23	485.700	473.100	466.700	458.000	432.050	423.150	401.850	415.750	413.250	409.400	398.650	339.000	295.050	286.050	264.700
24	511.100	498.350	490.050	483.650	453.000	444.050	424.500	438.400	433.850	430.000	413.750	353.000	307.750	298.550	277.150
25	535.850	523.800	515.300	508.550	471.300	464.500	444.700	458.600	453.900	450.050	426.200	365.700	321.150	311.150	288.300
26	553.400	543.450	534.800	526.350	485.600	480.900	460.700	474.600	469.900	466.050	436.400	376.250	334.100	321.950	297.500
27	559.400	550.850	542.750	532.550	491.900	489.250	468.100	481.950	477.300	474.050	442.100	383.000	342.900	329.200	303.150
28	565.250	556.900	550.700	538.650	498.150	497.400	474.350	488.250	483.350	481.900	447.750	389.700	350.600	336.500	308.850
29	571.100	562.900	557.900	544.700	504.400	504.800	480.600	490.500	489.500	489.100	453.450	395.700	358.400	343.300	314.500
30	576.900	568.750	563.750	550.750	510.450	510.900	486.900	500.800	495.650	495.200	459.100	400.250	366.200	349.000	320.950
31	582.150	574.550	569.600	556.150	515.800	517.000	493.150	507.050	501.750	501.300	464.800	404.850	374.100	354.700	327.400
32	586.100	580.400	575.250	560.100	519.750	522.850	499.400	513.300	507.850	507.400	470.500	409.400	382.050	360.450	333.900
33	590.050	586.250	580.900	564.100	523.700	528.750	505.700	519.600	513.950	513.550	475.550	413.950	390.000	366.250	339.850
34	593.850	592.100	586.600	567.850	527.500	534.650	511.750	525.650	519.850	519.650	479.350	417.550	398.100	372.050	344.650
35	605.900	599.900	592.200	571.650	531.300	540.550	517.050	530.950	526.700	525.700	483.100	423.100	406.500	377.200	349.800

ALLEGATO B/2 N 3

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER CATEGORIA DI PIAZZE DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE A' SENSI DELL'ART 1

PIAZZA DI 3ª CATEGORIA

Anzianità	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio														
anni	Capo Ufficio	V Capo Ufficio	Capo Rep. o Sezione	Impiegato 1ª cat.	Impiegato 2ª cat.	Impiegata 1ª cat.	Impiegata 2ª cat.	Capo Commesso	V. Capo Commesso	Commesso 1ª cat.	Commesso 2ª cat.	Operaio	Guardia notturna	Uomo fatica	Donna pulizia
5	99.450	95.450	89.950	89.500	81.500	69.250	67.250	81.500	81.150	78.250	75.500	75.500	74.200	73 850	59 600
6	113.000	108.800	101.600	100.900	91.300	80.700	77.050	91.300	90.950	88.000	85.100	85.100	82.500	82 150	68 900
7	128.650	122.100	114.900	112.500	102.700	92.150	86.800	102.550	100.700	97.750	94.850	94.850	92.100	90 450	77 700
8	144.300	135.450	128.200	124.100	114.150	103.550	96.550	113.800	110.450	107.550	104.600	104.600	101.700	98 750	86 100
9	160.050	148.950	141.550	137.450	125.550	115.000	108.000	125.250	121.900	117.300	114.400	114.400	111.450	108 350	95 650
10	175.850	162.500	154.850	150.750	137.000	126.400	119.450	136.650	133.350	127.100	124.150	124.150	121.250	117 950	104 700
11	191.650	178.300	168.400	164.050	148.400	139.750	130.850	148.100	144.750	[illegible]	133.950	133.950	132.300	128 950	115 200
12	207.450	194.100	181.900	177.400	159.850	153.050	142.300	159.550	156.150	[illegible]	143.700	143.700	143.550	140 250	125 100
13	226.050	217.550	201.150	194.350	177.150	170.350	158.150	174.950	171.600	165.800	159.400	159.400	155.900	154 350	135 950
14	249.650	238.800	226.600	217.700	201.800	195.000	180.600	197.700	194.500	190.050	183.500	183.500	169.700	166 450	148 200
15	275.500	263.600	252.100	243.350	226.450	219.650	203.750	220.650	217.450	213.800	207.700	207.700	183.700	178 950	160 700
16	301.350	287.200	277.550	268.800	251.100	244.300	226.650	243.350	240.200	236.700	231.900	228.700	197.950	191 200	173 150
17	327.200	312.850	303.000	294.250	275.750	268.600	251.300	268.200	264.850	259.800	255.650	242.600	212.250	203 500	185 600
18	352.850	338.550	328.300	319.750	300.400	291.800	276.000	292.850	289.500	282.750	278.600	256.250	226.500	215 750	197 850
19	377.800	364.400	355.050	345.200	324.700	317.250	300.600	316.950	314.150	307.400	301.500	270.100	240.300	228 000	210 200
20	401.300	390.250	380.750	370.500	347.900	342.700	325.250	340.100	338.800	332.050	324.250	284.000	253.200	240.300	222 450
21	426.700	416.100	406.600	397.250	373.350	368.200	349.350	363.250	362.900	356.650	347.000	299.800	266.100	253 800	234 750
22	451.950	441.750	432.450	422.900	398.800	393.650	372.300	386.200	385.850	381.300	369.750	315.600	278.850	266.500	247.000
23	477.400	468.550	458.300	448.800	424.250	418.500	395.500	409.400	408.850	405.400	391.800	330.800	291.550	279.150	260.350
24	502.800	493.800	483.950	474.650	447.100	439.400	416.100	430.000	429.200	425.750	408.550	344.800	304.250	291.600	272.850
25	528.250	519.250	508.850	500.500	466.700	457.750	436.150	450.050	447.150	443.700	422.100	357.250	315.600	304 200	284.200
26	547.900	538.550	526.500	520.350	480.950	472.050	452.150	466.050	461.050	457.650	432.450	367.550	326.550	314 950	293 550
27	555.300	547.000	532.550	528.000	487.250	478.300	460.150	474.050	466.950	463.550	438.300	374.050	333.900	322 200	299 400
28	561.150	555.150	538.650	534.050	493.500	484.550	468.000	481.900	472.850	469.400	444.000	380.500	341.300	329 500	305 050
29	567.000	562.550	544.700	540.150	499.750	490.800	475.200	489.100	478.150	475.300	449.650	387.000	348.200	336.850	310.700
30	572.850	568.550	550.750	546.200	506.050	496.900	481.300	495.200	482.150	481.050	455.350	393.450	353.850	344 250	317.150
31	578.650	574.550	556.150	552.300	512.300	502.250	487.400	501.300	486.150	486.150	461.000	399.900	359.650	351 650	323 600
32	584.500	580.400	560.100	558.350	518.350	506.000	493.500	507.400	490.150	490.150	466.700	406.200	365.450	359 250	330 050
33	589.700	586.250	564.100	563.700	523.700	509.800	499.650	513.350	494.150	494.150	472.400	411.750	371.300	366 250	336 600
34	593.700	592.100	567.850	567.700	527.500	513.600	505.750	519.650	498.150	498.150	478.050	416.100	377.200	372 050	343 100
35	600.150	594.150	583.200	571.650	531.300	517.400	511.850	525.700	503.200	502.100	483.100	420.400	383.450	377 200	349.450

ALLEGATO B/2 N. 4

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER CATEGORIA DI PIAZZE DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE A' SENSI DELL'ART. 1

PIAZZA DI 4ª CATEGORIA

Anzianità	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio														
anni	Capo Ufficio	V. Capo Ufficio	Capo Rep. o Sezione	Impiegato 1ª cat.	Impiegato 2ª cat.	Impiegata 1ª cat.	Impiegata 2ª cat.	Capo Commesso	V. Capo Commesso	Commesso 1ª cat.	Commesso 2ª cat.	Operaio	Guardia notturna	Uomo fatica	Donna pulizia
5	99.250	91.700	89.800	86.150	81.150	67.250	64.350	80.800	78.250	75.500	73.850	73.850	73.500	73.300	57.300
6	112.550	105.000	101.200	97.600	90.950	77.050	74.100	90.600	88.000	85.100	82.150	82.150	81.800	81.450	66.400
7	126.100	118.300	114.550	109.000	100.700	88.450	83.900	100.350	97.750	94.850	91.750	91.750	90.100	89.750	75.000
8	139.650	131.650	127.850	120.450	110.450	99.900	93.650	110.100	107.550	104.600	101.350	101.350	98.400	98.050	83.750
9	155.450	145.200	141.200	132.050	121.900	111.300	103.400	119.900	117.300	114.400	110.950	110.950	106.700	106.350	92.700
10	171.250	158.700	154.500	143.650	133.300	122.750	113.200	129.650	127.100	124.150	120.550	120.550	115.000	114.700	101.750
11	187.000	174.350	168.050	156.950	144.750	134.150	124.600	141.100	138.500	133.950	130.300	130.300	125.850	124.250	110.850
12	202.800	190.000	181.550	170.300	156.200	145.600	135.950	152.500	149.950	143.700	140.050	140.050	136.900	133.950	119.500
13	221.450	209.250	198.550	187.600	171.600	162.900	151.900	167.900	165.800	159.600	154.300	154.300	149.150	145.950	129.400
14	245.000	234.700	221.750	212.250	194.500	187.700	176.150	190.850	190.050	183.800	177.050	177.050	163.050	159.650	141.450
15	270.700	260.150	247.200	236.550	219.350	212.550	199.900	213.800	213.800	208.000	199.750	199.750	177.250	172.100	154.450
16	296.350	285.600	272.600	259.900	244.000	237.200	222.800	236.700	236.700	232.250	222.300	222.300	191.600	184.550	166.700
17	322.200	310.450	298.150	285.550	268.650	261.850	245.900	259.800	259.650	255.950	246.550	238.050	204.250	197.050	179.200
18	348.050	334.050	323.600	311.000	293.250	286.500	268.850	282.750	282.400	278.900	270.750	251.950	216.750	209.450	191.600
19	373.900	359.900	348.450	336.450	317.900	310.800	293.000	307.400	305.300	302.000	294.500	265.800	229.350	221.950	204.100
20	399.550	385.750	372.000	361.900	342.550	334.000	318.150	332.050	328.250	324.950	317.450	279.450	241.850	234.200	216.550
21	424.500	411.600	397.850	387.400	366.850	359.450	342.800	356.650	353.300	349.600	340.350	293.350	256.100	246.500	229.000
22	447.850	437.200	423.700	412.650	390.050	384.900	367.450	381.300	377.550	374.200	363.300	307.200	270.450	258.750	241.300
23	473.100	462.150	449.550	439.600	415.550	410.400	391.500	405.400	401.650	398.850	383.600	323.000	284.150	272.650	253.550
24	498.350	485.700	475.200	465.450	438.350	433.200	411.950	425.750	422.000	420.900	398.450	338.850	297.000	286.450	265.800
25	519.600	511.100	500.850	491.300	458.550	452.800	429.800	443.700	439.700	439.700	410.850	352.600	308.550	300.050	276.750
26	543.450	530.600	520.700	511.400	474.750	467.100	443.750	457.650	453.400	453.400	420.950	363.050	319.450	310.950	285.750
27	550.850	538.500	528.350	519.950	482.300	473.350	449.650	463.550	459.100	459.100	426.600	369.700	326.800	318.350	290.750
28	556.900	546.450	534.400	528.250	488.550	479.600	455.550	469.450	464.800	464.800	432.200	376.200	334.150	325.650	294.850
29	562.900	554.400	540.500	535.900	494.800	485.900	461.450	475.300	470.450	470.450	437.300	382.650	341.600	333.000	299.000
30	568.750	562.350	546.550	541.800	501.100	492.150	467.150	481.050	476.150	476.150	441.250	389.150	349.100	340.350	303.700
31	574.550	569.600	552.650	548.050	507.350	498.400	472.250	486.150	481.800	481.800	445.250	395.650	356.650	347.800	308.350
32	580.400	575.250	558.700	554.150	513.600	504.450	476.250	490.150	487.350	487.350	449.200	402.050	364.250	355.300	313.050
33	586.200	580.900	564.100	560.200	519.900	509.800	480.250	494.150	492.200	492.200	453.150	408.550	371.300	362.900	317.800
34	592.100	586.600	567.850	566.300	525.950	513.600	484.250	498.150	496.000	496.000	457.150	414.800	377.200	370.500	322.550
35	599.200	593.150	581.150	571.650	531.300	517.400	488.650	502.100	500.800	499.800	461.150	420.400	383.450	376.850	327.650

ALLEGATO B2 - N. 5

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER CATEGORIA DI PIAZZE DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE A' SENSI DELL'ART. 1

PIAZZA DI 5ª CATEGORIA

Anzianità	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio														
anni	Capo Ufficio	V. Capo Ufficio	Capo Rep. o Sezione	Impiegato 1ª cat.	Impiegato 2ª cat.	Impiegata 1ª cat.	Impiegata 2ª cat.	Capo Commesso	V. Capo Commesso	Commesso 1ª cat.	Commesso 2ª cat.	Operaio	Guardia notturna	Uomo fatica	Donna pulizia
5	95.800	89.950	86.500	83.200	78.250	67.250	61.600	78.250	75.500	73.850	73.500	73.500	73.300	71.150	54.800
6	109.150	101.600	97.900	94.600	88.000	77.050	71.200	88.000	85.100	82.150	81.800	81.800	81.450	79.300	62.950
7	122.650	114.900	109.500	106.050	97.750	86.800	80.950	97.750	94.850	91.750	90.100	90.100	89.750	87.450	72.150
8	136.200	128.200	121.150	117.450	107.550	96.550	90.700	107.550	104.600	101.350	98.400	98.400	98.050	95.550	81.200
9	151.850	141.550	134.450	129.050	118.950	108.000	100.500	117.300	114.400	111.100	108.000	108.000	106.350	103.900	89.950
10	167.500	154.850	147.750	140.650	130.400	119.450	110.250	127.100	124.150	120.900	117.600	117.600	114.700	112.200	98.850
11	183.300	168.400	161.050	154.000	141.800	130.850	121.550	138.500	133.900	130.650	125.750	125.750	124.250	121.700	107.950
12	199.100	181.900	174.400	167.300	153.250	142.300	132.800	149.950	143.700	140.400	137.150	137.150	133.850	131.400	116.600
13	218.300	201.150	191.900	184.600	169.150	157.850	148.700	165.800	159.600	157.650	151.350	151.350	150.000	142.450	126.450
14	243.600	226.600	216.750	209.250	193.350	181.000	172.900	190.050	183.800	177.400	174.100	174.100	165.400	155.900	138.700
15	268.250	252.100	243.350	234.100	217.250	205.800	197.100	213.800	208.000	201.750	196.850	196.850	178.150	168.900	150.900
16	291.850	277.550	268.800	258.950	240.400	230.450	221.350	236.700	232.200	226.000	219.550	216.500	190.850	181.150	162.950
17	317.700	303.000	294.250	285.550	265.200	255.100	245.100	259.650	255.950	250.200	243.800	231.850	203.500	193.600	175.900
18	343.550	328.300	319.750	311.000	289.850	279.750	268.000	282.400	278.900	274.400	267.850	247.150	216.250	206.100	188.250
19	369.400	355.050	345.200	336.450	314.500	304.600	292.850	307.050	302.000	298.150	292.100	261.950	228.950	218.550	200.650
20	395.050	380.750	370.500	361.900	339.150	329.450	317.450	331.700	324.950	321.100	316.300	275.800	241.450	231.000	213.150
21	419.950	406.600	397.250	387.400	363.450	355.900	342.100	356.300	349.600	344.200	340.050	289.700	254.000	243.450	225.600
22	443.500	432.450	422.950	412.650	386.650	381.150	366.750	380.950	374.200	367.100	362.950	303.350	266.500	255.750	238.050
23	468.900	458.300	448.800	439.450	411.950	406.650	390.850	405.050	398.850	391.750	383.250	317.200	280.250	268.000	250.550
24	494.150	483.950	476.600	465.100	434.600	429.450	411.350	425.400	420.850	413.800	398.100	331.100	293.150	280.300	262.800
25	519.600	508.850	500.500	490.750	454.800	449.650	429.450	443.350	439.700	433.150	410.500	345.450	304.700	294.300	273.750
26	539.250	526.500	520.350	511.050	471.000	465.650	443.400	457.300	453.400	448.500	420.650	357.700	315.700	306.550	282.700
27	547.350	532.550	528.000	519.600	479.150	473.050	449.300	463.150	459.100	455.300	426.300	365.400	323.250	314.800	288.200
28	555.500	538.650	534.050	527.950	487.150	479.300	455.200	469.050	464.800	461.000	431.900	371.900	330.900	322.300	293.650
29	562.900	544.700	540.150	535.550	494.500	485.550	461.050	474.950	470.450	466.700	437.000	378.400	338.050	329.800	298.650
30	568.750	550.750	546.200	541.650	500.750	491.850	466.950	480.850	476.150	472.350	441.100	384.800	345.500	337.150	303.450
31	574.550	556.150	552.300	547.700	507.050	498.100	472.250	486.150	481.800	478.050	445.200	391.300	353.050	344.600	308.350
32	580.400	560.100	558.350	553.800	513.300	504.150	476.250	490.150	487.350	483.750	449.200	397.800	360.650	352.100	313.050
33	586.200	564.100	563.750	559.850	519.600	509.500	480.250	494.150	492.200	489.400	453.150	404.250	368.200	359.600	317.800
34	592.100	567.850	567.700	565.950	525.650	513.450	484.250	498.150	496.000	494.900	407.100	410.700	375.900	367.200	322.550
35	598.150	585.200	579.150	571.250	530.950	517.400	488.650	502.100	500.800	499.800	461.100	417.200	383.450	374.200	327.650

Allegato *C*

Tabella di cui all'art. 3

Tabella degli importi dei quali si considera maggiorata la pensione effettivamente liquidata dall'I.N.P.S. per il caso di mancata contribuzione all'I.N.P.S. nel periodo 1° maggio 1939 - 1° maggio 1952, a seconda del compimento del 60° (o 55° se donna) anno di età, rispettivamente nel:

1939	L.	274.235
1940	»	260.170
1941	»	239.075
1942	»	217.980
1943	»	196.885
1944	L.	175.790
1945	»	154.695
1946	»	133.600
1947	»	112.505
1948	»	91.410
1949	»	70.315
1950	»	49.220
1951	»	28.125
1952	»	7.030

In caso di compimento del 60° anno (o 55° se donna) di età nel secondo semestre, si considera il compimento come verificatosi nell'anno successivo.

Visti l'accordo e gli allegati che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9152049) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.